

APAT

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

TESI

**“RACCOLTA RAGIONATA, AGGIORNAMENTO E ANALISI
COMPARATA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE,
NAZIONALE, EUROPEA, INTERNAZIONALE IN MATERIA DI
VIA (ORDINARIA E SPECIALE)”**

Dr.ssa Annamaria Rak

Tutor: Dr.ssa Maria Belvisi

Cotutor: Dr.ssa Valentina Sini

Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali

Stage APAT Settembre 2003-Gennaio 2004

INDICE

PREFAZIONE

(a cura della dott.ssa Maria Belvisi)

ABSTRACT

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO

La normativa nazionale

CAPITOLO SECONDO

La normativa Regionale

CAPITOLO TERZO

La normativa Comunitaria

CAPITOLO QUARTO

La normativa internazionale: le esperienze di
alcuni Paesi in materia di VIA .

- 1) Gli Stati Uniti d’America;
- 2) Il Canada: la procedura nello Stato
dell’Ontario e la procedura nello Stato del
Quebec;
- 3) L’Inghilterra;
- 4) La Francia

BIBLIOGRAFIA

APPENDICE NORMATIVA

ABSTRACT

In Italy the reception of EC Directive 85/337, which has been object of an infringement proceeding started by the European Commission in February 1992 and culminated in the notification of a reasoned opinion dated 07 July 1993, is still an open question.

The art. 6 of Law 349/1986, instituting the Ministry of the Environment, entrusted the Government with submitting a framework law bill, within six months from approval of Law 349, regarding the “*the implementation of Community Environmental impact directives*”. The same article had foreseen that temporary provisions should be enacted by Prime Minister’s Decree to cover the period before entry into force of such law.

Two years later, as application of the transitional provision, the Government introduced an E.I.A sub procedure to be conducted within the authorisation procedure of work projects comprised in a list correspondent to annex I of the Directive 85/337, extended to large dams. The two connected governmental Regulations are DPCM n. 377 10/08/1988 and D.P.C.M. 27/12/1988. In the same year Law 67/88 instituted the Technical Commission, dependent on the Ministry of the Environment, competent for conducting the E.I.A.

Further specific law provisions have subsequently extended this E.I.A. procedure to other typologies of project or introduced new forms of E.I.A.

In response to the Commission infringement proceeding, which contests the omitted application of Directive regarding Annex II projects, art. 40 of Law 146/1994 entrusted the Government to adopt provisions for orientation and coordination aimed at establishing criteria and technical norms for the application of EIA procedures to Annex II projects and simplification/integration of EIA and authorisation procedures.

In 1996, through a decree of President of republic – DPR 12/04/1996 – these provisions have been adopted, committing Regions to regulate at regional level the implementation of EIA to minor impact projects (REGIONAL LEGISLATION).

Several Italian Regions have taken the initiative for the adoption of regional laws regulating EIA. This work is a review of international, national and regional legislation about EIA.

INTRODUZIONE

L'istituto della valutazione di impatto ambientale è stato introdotto nell'ordinamento comunitario attraverso la DIRETTIVA 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati¹.

Attualmente in Italia la disciplina sulla V.I.A. presenta notevoli tratti di frammentarietà e disorganicità derivanti principalmente dal fatto che essa costituisce il frutto di una stratificazione di norme con cui di volta in volta sono stati regolati singoli aspetti della materia.

Alla base di questa stratificazione vi è ancora, purtroppo, il regime transitorio che fu introdotto dall'art. 6 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (L. n. 349 del 08/07/1986). Mentre la tanto attesa legge quadro sulla VIA non è stata ancora approvata dal legislatore nazionale.

Inoltre l'evoluzione della normativa comunitaria, ed in particolare la recente emanazione della Direttiva VAS, ed alcuni dispositivi nazionali quali ad esempio il Collegato verde (L. n. 179/2002), la c.d. "*legge obiettivo*" (L. n. 443/2001) unitamente al relativo decreto di attuazione (D.Lgs. 190/2002) ed il c.d. "*decreto sblocca centrali*" (L. 55/2002) hanno comportato l'emanazione di ulteriori dispositivi legislativi e regolamentari incrementando così il quadro complessivo delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, la cui lettura deve essere coordinata e integrata.

A ciò deve aggiungersi la normativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il presente lavoro intende fornire un quadro completo, aggiornato al mese di gennaio 2004, della situazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale dei principali dispositivi legislativi in materia di VIA, ponendo particolare risalto agli strumenti finalizzati all'informazione ed alla partecipazione del pubblico².

¹ In Europa la valutazione di impatto ambientale venne introdotta solo dopo diversi anni di dibattito sull'opportunità o meno di recepire lo strumento previsto negli Stati Uniti d'America sin dal 1969 dal *National Environmental policy Act* (NEPA). Infatti la proposta di una direttiva in materia di valutazione di impatto ambientale venne presentata dalla Commissione il 16.06.1980. Tuttavia il testo definitivo della Direttiva venne approvato dal Consiglio solo il 27/06/1985 e ciò a causa delle resistenze di alcuni paesi ed in particolare della Gran Bretagna e della Danimarca che chiedevano una soluzione a livello comunitario compatibile con il quadro normativo già esistente nei loro ordinamenti.

² La Direttiva 85/337/CEE dispone espressamente che gli Stati membri vigilino affinché tutte le domande di autorizzazione nonché tutte le informazioni raccolte in merito al progetto, alla sua localizzazione ed agli impatti sull'ambiente siano messe a disposizione del pubblico al quale è data la possibilità di esprimere il proprio parere prima della realizzazione dell'opera. La direttiva ha però lasciato agli Stati membri la facoltà di definire le modalità di informazione e consultazione.

In un apposito capitolo inoltre sono state analizzate le normative in materia di VIA di alcuni Stati, quali gli Stati Uniti d'America, il Canada, e, per quanto riguarda l'Europa, l'Inghilterra e la Francia ponendo a confronto le rispettive procedure.

LA NORMATIVA NAZIONALE

La norma statale fondamentale in materia di V.I.A. è tutt'ora costituita dalla Legge n. 349 del 08/07/1986³, istitutiva del Ministero dell'Ambiente. Tale norma impegnava il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge relativo all'attuazione della Direttiva Comunitaria 85/337/CEE, ponendo al contempo una disciplina transitoria avente ad oggetto la procedura di valutazione di impatto ambientale e rinviando la definizione delle norme tecniche e l'individuazione delle opere in grado di produrre rilevanti modificazioni sull'ambiente ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato scientifico⁴.

Ebbene la procedura indicata nell'art. 6 della L. 349/1986 è tutt'ora applicata, in mancanza di una norma quadro che disciplini compiutamente l'iter procedurale della valutazione d'impatto ambientale. Mentre solo due anni dopo sono stati adottati il DPCM n. 377 del 10/08/1988, che individuava le categorie di opere da sottoporre a VIA obbligatoria ed il DPCM del 27/12/1988 recante le norme tecniche per la redazione dello Studio di impatto ambientale.

Successivamente si sono aggiunte numerose disposizioni settoriali volte ad estendere la sfera di operatività dell'istituto a tipologie di interventi che in origine non vi erano ricompresi⁵, a modificare l'attuale riparto di competenze fra Stato e

³ Lo stato italiano è stato il più sollecito, tra i *partners* europei, a recepire nell'ordinamento interno la procedura comunitaria di valutazione di impatto ambientale. Tuttavia il regime transitorio previsto dall'art. 6 è continuato ben oltre il termine previsto dalla L. 349/1986.

⁴ Cfr Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 16/07/1990 n. 728: *"L'art. 6 della L. 349/1986 non costituisce attuazione della Direttiva 85/337/CEE, indicandone piuttosto il modo ed il tempo. Detta al contrario una disciplina transitoria che è assolutamente autonoma rispetto a tale direttiva e non può essere applicata prima di essere completata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le opere da sottoporre a V.I.A. e le norme tecniche riguardanti la relativa procedura"*.

⁵ Il DPCM 377/88 riporta all'art. 1 un primo elenco di opere soggette a VIA obbligatoria che sostanzialmente corrisponde all'elenco di cui all'Allegato I della Direttiva 85/337/CEE (con l'aggiunta delle dighe ricomprese nella direttiva comunitaria nell'Allegato II). Tale primo gruppo di opere è stato poi modificato ed integrato da vari provvedimenti legislativi. Tra questi ricordiamo in particolare:

la L. 220/1992 (che ha assoggettato a VIA la costruzione dei terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e sostanze pericolose, lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale, la

Regioni⁶ o ad indirizzare la potestà legislativa delle Regioni in ordine alla predisposizione della disciplina della procedura di VIA regionale. A quest'ultimo provvede “l'atto di indirizzo e coordinamento” di cui al D.P.R. del 12/04/1996, in seguito modificato ed integrato dai D.P.C.M. del 03/09/1999 e del 01/09/2000.

Occorre precisare però che l'attuazione da parte dello Stato Italiano della Direttiva 85/335/CEE è risultata particolarmente lenta soprattutto riguardo alle categorie di progetti elencati nel secondo Allegato della Direttiva stessa. E ciò avvenne soprattutto perché, quando l'istituto fu introdotto per la prima volta⁷, il Legislatore italiano scelse di assoggettare alla nuova procedura disciplinata in base al “*regime transitorio*” soltanto le opere di cui all'Allegato I della Direttiva e di attribuirne la competenza allo Stato. Pertanto perché nel nostro ordinamento si ponga il problema della sottoposizione a VIA anche degli interventi di minore impatto elencati nel secondo allegato, occorre attendere l'art. 40 della L. del 22/02/1994 n. 146 recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993*”.

Il procedimento di VIA di competenza dello Stato

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale, come delineato dall'art. 6 della L. 349/1986, si presenta come autonomo rispetto al procedimento autorizzatorio principale, che viene sospeso in attesa degli esiti del primo⁸.

Sinteticamente la procedura è la seguente:

Il progetto preliminare⁹ viene trasmesso dal committente (o dall'autorità proponente) al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i beni Culturali e

realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose, la realizzazione di impianti di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano idrocarburi e sostanze pericolose);

il DPR del 27/04/1994 (che ha assoggettato a VIA gli elettrodotti con tensione nominale di esercizio superiore a 150KW e lunghezza superiore a 15KM);

il DPR n. 526/1994 (che ha assoggettato a VIA la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e nel mare territoriale);

il DPR del 11/02/1998 che ridefinisce alcune categorie di opere del settore energetico, minerario e dei materiali radioattivi e modifica le soglie relative al settore delle dighe e degli aeroporti.

In particolare le nuove categorie individuate da quest'ultimo DPR sono gli oleodotti e gasdotti, gli stoccaggi di prodotti petroliferi e chimici e prodotti combustibili solidi, gli impianti termoelettrici ed idroelettrici, gli impianti di massificazione e liquefazione, gli impianti di stoccaggio di materiale del settore nucleare e le miniere (ora però trasferite alle Regioni con il D.lgs 112/98)

⁶ Ci si riferisce in particolare agli artt. 34, 35 e 71 del D.Lgs 112/1998.

⁷ Tramite appunto al citato art. 6 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (L. n. 349/1986).

⁸ Cfr Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 19/07/1993 n. 741 secondo cui “la valutazione di impatto ambientale deve precedere il rilascio delle autorizzazioni relative all'esecuzione dei progetti, sia pubblici che privati, che si riferiscono alle categorie di opere assoggettate alla V.I.A. ai sensi della normativa vigente”.

Ambientali ed alla Regione territorialmente interessata. Il progetto deve indicare in particolare: a) la localizzazione dell'intervento; b) le immissioni ed emissioni inquinanti prodotte dall'opera che si vuole realizzare; c) i dispositivi di eliminazione e/o recupero dei danni provocati all'ambiente e le eventuali misure di prevenzione di detti danni nonché le misure necessarie ad un monitoraggio ambientale. Il committente, o l'Autorità proponente, deve inoltre allegare uno *Studio di Impatto Ambientale* che deve contenere in particolare una descrizione e valutazione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto presentato¹⁰.

La richiesta del committente (o dell'autorità proponente) inerente la valutazione di impatto ambientale dell'opera che intende realizzare è contestualmente pubblicizzata attraverso la pubblicazione sulla stampa locale e nazionale¹¹.

Qualsiasi interessato può presentare al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ed alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a V.I.A. nel termine di trenta giorni dall'annuncio della trasmissione del progetto¹². Per quanto attiene la partecipazione del pubblico si vuole in questa sede evidenziare come il committente (o l'Autorità proponente) debbano depositare più copie del progetto e degli elaborati allegati presso il competente ufficio della regione interessata, perché possano essere consultati da parte del pubblico¹³.

⁹ La fase dello Scoping (prevista dall'art. 1 comma 6 della Dir. 97/11/Ce che sostituisce l'art.4 della Dir. 85/337/CEE) in base al quale il proponente può richiedere alle autorità competenti un parere circa i contenuti e l'articolazione dello studio di Impatto ambientale (SIA) non è specificamente disciplinata per con riferimento alla valutazione delle opere di competenza statale. Tuttavia tale vuoto è stato colmato dalla L. 340/2000 che ha disposto che una fase di scoping sia effettuata nell'ambito delle conferenze dei servizi relative a progetti preliminari di opere pubbliche per le quali è richiesta la VIA (cfr art. 10 L.340/2000)

¹⁰ Tale SIA deve essere redatto da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti qualificati, i quali attestano l'esattezza delle allegazioni con dichiarazione giurata. Inoltre deve contenere una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico nonché tutta la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta pubblicazione di cui all'art. 5 comma 1 del DPCM n. 377 del 10/08/1988.

¹¹ Cfr art. 6 della L. 349/1986 secondo cui l'annuncio relativo alla presentazione dell'istanza di VIA *"deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale"*. Inoltre l'art. 5 del DPCM 377/88 fornisce, in merito alla pubblicazioni, ulteriori precisazioni (ad es. sul contenuto dell'annuncio).

¹² Cfr art. 6 comma 9 della L. 349/1986. Inoltre l'art. 10 della L. 241/1990 ha sancito il dovere della P.A. di tener conto delle memorie scritte e della documentazione in quanto pertinenti all'oggetto del procedimento.

¹³ Cfr art. 5 comma 2 del DPCM 377/1988. Gli uffici regionali presso i quali è possibile la consultazione da parte del pubblico sono stati individuati dalle regioni e resi noti attraverso circolari del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio (Circ. del 11/03/1989, del 15/02/1996 e del 25/1/2002)

L'istruttoria è curata dalla Commissione per la V.I.A.¹⁴ che rilascia, al termine, un parere motivato indicando, se del caso, anche eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto¹⁵.

A seguito del parere trasmesso dalla commissione, il Ministero dell'Ambiente, quindi, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e sentita la Regione interessata, previa valutazione delle osservazioni/opposizioni presentate dal pubblico, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni¹⁶ sulla compatibilità dell'opera.

Il DPCM n. 377/1998 ha previsto che la suddetta procedura di VIA debba essere applicata anche alle ipotesi di interventi da realizzare su opere e impianti già esistenti, *“allorché da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse da quella precedente”*¹⁷.

Notevoli sono le difficoltà interpretative di tale norma. Infatti il modo di intendere l'espressione *“opere con caratteristiche sostanzialmente diverse”* avrà un ruolo importante sulla decisione finale. Infatti se ad essa si darà una interpretazione restrittiva, saranno sottoposti a VIA solo gli interventi che conducano alla realizzazione di opere che presentino le caratteristiche dell'assoluta novità; in senso inverso, qualsiasi modifica strutturale, funzionale o di processo, determinerà l'assoggettamento alla procedura di valutazione degli impatti.

Se esaminiamo attentamente la normativa comunitaria in merito possiamo notare come il Legislatore abbia previsto che la modifica (o l'estensione) di un progetto compreso negli allegati I e II, già autorizzato o in fase di realizzazione, qualora

¹⁴ Istituita nell'ambito del Servizio V.I.A. del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 18 comma 5 della Legge n. 67 del 11/03/1988. In via preliminare la Commissione verifica, anche mediante semplice accertamento di ufficio, la completezza della documentazione prodotta. L'istruttoria tecnica è finalizzata *“a individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione, con la previsione di quella successiva”*. Quindi, nello svolgere le indagini sulla compatibilità ambientale del progetto, può richiedere pareri ad enti ed Amministrazioni pubbliche nonché agli organi di consulenza tecnico – scientifica dello Stato. Cfr art. 6 del DPCM 377/88

¹⁵ Il parere costituisce elemento fondamentale per l'espressione del “giudizio di compatibilità ambientale” espresso a conclusione dell'intero procedimento dal Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. I compiti e le prerogative della commissione sono definiti dettagliatamente dall'art. 6 del DPCM del 7/12/1988

¹⁶ Termine suscettibile di un solo differimento di trenta giorni in seguito a richiesta di integrazioni documentali. Si fa presente inoltre che, in caso di dissenso tra il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero competente alla realizzazione dell'opera, il provvedimento finale spetta al Consiglio dei Ministri. Infine, per le opere ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico – ambientale ovvero storico – artistico. Il Ministero dell'Ambiente decide di concerto con il Ministero per i beni Culturali ed Ambientali, senza sentire la regione interessata. L'impugnatività del giudizio di V.I.A. è assicurata dall'art. 14 ter, comma 10, della L. 241/1990 il quale stabilisce che il termine per l'impugnazione giurisdizionale del provvedimento finale decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

¹⁷ Cfr art. 1 comma 2 del DPCM n. 377/1998

possa produrre “notevoli ripercussioni sull’ambiente” debba essere sottoposto a procedura di verifica secondo soglie e criteri prefissati, ovvero caso per caso, e là ove tale verifica dia esito positivo, dovrà essere effettuata una nuova procedura di VIA¹⁸.

Il recente DPCM del 03/09/1999 affida infine alle Regioni il compito di disciplinare le “*modifiche e gli ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza*”.

La Valutazione di impatto ambientale per le grandi opere

Il D.Lgs del 20 agosto 2002 n. 190 – prima attuazione della delega contenuta nella L. n. 443 del 21 dicembre 2001 c.d. “*legge obiettivo*”- nel disciplinare il procedimento per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, aggiunge un nuovo tassello al già intricato e disomogeneo quadro normativo in materia di valutazione di impatto ambientale.

L’ampia partecipazione del pubblico ai procedimenti aventi rilevanza ambientale, in ossequio ai principi dettati dalla Convenzione di Aarhus¹⁹, di fatto ha prodotto una sorta di aggravamento dei correlativi procedimenti, tant’è che l’interesse ambientale è stato da più parti considerato un limite alla semplificazione del procedimento amministrativo. L’esigenza di rendere più rapido e spedito il procedimento di V.I.A., per evitare di bloccare l’esecuzione di grandi opere infrastrutturali nonché di insediamenti produttivi ritenuti strategici e di preminente interesse nazionale “*per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, una nuova categoria di opere da sottoporre ad una valutazione statale c.d. *accelerata*, da aggiungere alle opere soggette a VIA nazionale (corrispondenti a quelle indicate nell’allegato I delle direttive Comunitarie) ed alle opere soggette a VIA regionale ovvero alla procedura di screening (corrispondenti a quelle indicate nell’allegato II).

Le più significative novità rispetto alla disciplina di VIA ordinaria sono rappresentate dall’anticipazione della Valutazione di Impatto ambientale al progetto preliminare (e non a quello definitivo) e dall’attribuzione della relativa

¹⁸ Cfr Direttiva 85/337CEE, Allegato II n. 13

¹⁹ Ratificata dall’Italia con la legge n. 108 del 16/03/2001.

competenza al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE - , sia pure integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate e previa istruttoria ad opera del Ministero dell'Ambiente.

Fermo restando che la speciale disciplina di VIA si applica alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi c.d. "strategici" – interventi in merito ai quali anzi si specifica che il procedimento di VIA è obbligatorio e vincolante -, va innanzitutto precisato che l'art. 17 del D.Lgs 190/2002, al fine di delimitare l'ambito di operatività del decreto stesso, individua due distinte procedure: la prima, avente ad oggetto i progetti assoggettati a VIA statale a norma delle vigenti disposizioni che è interamente disciplinata dal Capo II del Decreto stesso che prevede un coinvolgimento del CIPE e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio²⁰; la seconda, riguardante i progetti sottoposti a screening o a VIA Regionale per i quali è prevista la competenza del CIPE ad emettere il provvedimento di compatibilità ambientale, riservando invece la preventiva valutazione alle Regioni²¹.

Parzialmente difforme rispetto alla disciplina ordinaria è anche il regime delle esclusioni: infatti, mentre il comma 5 dell'art. 1 del DPCM n. 377/1988 esclude l'applicabilità della procedura di VIA statale alle "opere destinate alla difesa nazionale", il D.Lgs. n. 190/2002 stabilisce che a tal fine e limitatamente agli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sia necessario uno specifico provvedimento di esclusione da emanarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati²².

La nuova procedura, che come abbiamo detto riguarda il progetto preliminare, è la seguente:

²⁰ Nonché, in taluni casi del Ministero per i beni culturali e le attività culturali.

²¹ Al fine di consentire il ricorso più esteso possibile al nuovo regime speciale, l'art. 16 comma 2 stabilisce che, qualora il progetto fosse già oggetto di un'avviata procedura di VIA (Statale o Regionale), i soggetti aggiudicatori possano, in alternativa alla prosecuzione della stessa, richiederne l'interruzione optando per l'avvio unitario delle nuove procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 190/2002. In quest'ultimo caso è previsto, in ossequio al generale principio di economia procedimentale, che possano essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure già compiute o in corso.

²² Infine l'art. 17 comma 5 demanda ad un successivo decreto legislativo la disciplina della procedura di autorizzazione integrata ambientale (meglio nota come IPPC) per gli insediamenti produttivi strategici.

il soggetto proponente predispone, a proprie spese, lo studio di impatto ambientale (SIA) e provvede alle pubblicazioni secondo la normativa indicata. Deve inoltre trasmettere il progetto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

1. il soggetto aggiudicatore deve invece redigere una relazione “sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione di impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate;

2. L'istruttoria tecnica è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che a tal fine si avvale della commissione speciale VIA²³. Quest'ultima dovrà esprimere il proprio parere sul progetto entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del soggetto proponente. Qualora si riscontri l'incompletezza della documentazione, tale termine potrà essere differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni²⁴;

3. In merito alla partecipazione alla procedura l'art. 18 del D.Lgs 190/2002 prevede che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio debba tener conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati;

4. Decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (e per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali) provvede ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico, anche al Ministro delle attività produttive;

5. la procedura si conclude con l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale da parte del CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare, salvo che vi sia il motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (o del ministro per i beni e le attività culturali), nel qual caso l'adozione del provvedimento in questione è demandata al Consiglio dei Ministri.

²³ Che dovrà essere istituita ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs 190/2002.

²⁴ Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura e, nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non vi provveda entro i trenta giorni successivi, il parere si intende negativo.

LA NORMATIVA REGIONALE

IL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA REGIONALE

La Legge n. 146/1994, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi comunitari, disponeva che, nell'attesa di una legge quadro sulla VIA nazionale, il Governo definisse condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della VIA ai progetti indicati nell'Allegato II della stessa direttiva, individuando altresì criteri di esclusione o procedure semplificate per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata.

L'emanazione del suddetto atto di indirizzo e coordinamento avvenne dopo oltre due anni, tramite il citato DPR del 12/04/1996, recante *“atto di indirizzo e di coordinamento dell'art. 40 comma 1 della L. 146/1994, concernente disposizioni in materia di VIA”*²⁵.

E' stata così disciplinata una procedura di competenza delle Regioni, le quali hanno potuto determinare, con poteri normativi propri, la complessa materia della VIA.

E anche qui il processo riformatore avviato con la Legge n. 59/1997 ed il conseguente D.Lgs 112/1998 ha inciso profondamente su tale normativa.²⁶

Ambito di applicazione.

Le tipologie di progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE sono suddivisi in due distinti elenchi, contenuti rispettivamente negli allegati A e B del D.P.R. del 12/04/1996:

- per i progetti di cui all'allegato A la procedura di VIA regionale è obbligatoria;
- per i progetti di cui all'allegato B essa invece è solo eventuale, ossia deve essere effettuata solamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni: che il progetto ricada, anche solo parzialmente, all'interno di aree naturali protette²⁷, o, se non vi ricade, che le sue caratteristiche, a seguito di una verifica eseguita dall'autorità competente secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, richiedano comunque lo svolgimento della procedura di VIA. In riferimento alle ipotesi di questo secondo tipo, l'autorità competente deve inoltre curare la tenuta di un registro in cui sia riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la suddetta verifica.

²⁵ La Commissione Europea nel 1992 aveva avviato la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancata attuazione della Direttiva 85/337/CEE, raccomandando l'adozione dei provvedimenti necessari per sottoporre a VIA tutte le opere elencate nell'Allegato II.

²⁶ Il primo comma dell'art. 71 del D.Lgs 112/1998 dispone che lo Stato mantenga la titolarità della procedura di VIA per le seguenti categorie di opere: a) opere ed impianti destinati a produrre impatti che interessano il territorio di più regioni; b) opere ed infrastrutture di rilievo nazionale o internazionale, c) impianti industriali di particolare e rilevante impatto; d) opere la cui autorizzazione è riservata alla competenza statale.

²⁷ Va sottolineata la scelta compiuta in tal senso dal legislatore nazionale peraltro non determinata da alcuna indicazione in tal senso da parte della Direttiva comunitaria.

Nel selezionare le opere di cui all'Allegato II della Direttiva 85/337/CEE al fine di sottoporle a procedura di VIA, il DPR del 12/04/1996 ha adottato diversi criteri: da quello dell'elencazione tassativa (Allegato A) a quello dell'ubicazione territoriale (Allegato B nelle aree naturali protette), della verifica preventiva della necessità di VIA (Allegati B e D) nonché della fissazione di soglie dimensionali (capacità produttive, quantità dei materiali trattati, ecc.).

L'allegato A annovera alcune delle categorie progettuali previste dall'Allegato II della Direttiva, elencazione che è stata aggiornata, con il DPCM del 03/09/1999²⁸ e con il DPCM del 10/09/2000.

Anche l'Allegato B, oltre le opere elencate nell'allegato II della Direttiva, comprende alcune categorie di opere non indicate a livello comunitario quali ad esempio gli interporti²⁹.

Per quanto attiene l'individuazione in concreto degli impianti, interventi o delle opere da sottoporre a VIA ogni regione provvede autonomamente nell'esercizio della propria potestà legislativa, sia pure partendo sempre dai principi contenuti nella normativa statale ed in specie nel DPR del 12/04/1996³⁰.

Trattandosi di disposizioni di indirizzo e coordinamento, alle Regioni ed alle Province autonome è quindi attribuita la facoltà di disporre, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, di un incremento o un decremento (nella misura massima del 30%) delle soglie di cui all'Allegato B per determinate tipologie di progetti e/o aree predeterminate, mentre restano in ogni caso esclusi dalla procedura di VIA gli interventi disposti in via di urgenza per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

²⁸ Ad esempio attività estrattive, industrie chimiche, produzione di pesticidi, stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, depuratori, dighe ecc. Merita attenzione la previsione di sottoporre a VIA anche i progetti di sviluppo delle aree urbane, sia nuove che esistenti. Tra le nuove categorie progettuali individuate dal DPCM del 03/09/1999 ricordiamo la coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi, gli elettrodotti aerei esterni con tensione superiore a 100 Kw e lunghezza superiore a 10Km, gli impianti di smaltimento dei rifiuti mediante iniezione in profondità, lagunaggio, scarico in ambiente idrico, deposito permanente, stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei ecc.

²⁹ Anche su questo allegato è intervenuto il DPCM del 03/09/1999 ampliando l'elenco ed inserendo ad esempio le attività industriali energetiche ed estrattive.

³⁰ Sul punto occorre ricordare che la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, ha riservato alla competenza esclusiva dello Stato *"a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"*.

LA PROCEDURA REGIONALE ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Numerosi sono i compiti che il D.P.R. del 12/04/1996 demanda specificatamente alle Regioni ed alle Province autonome, tra cui, in particolare:

1. l'individuazione dell'autorità competente in materia di VIA (come vedremo di regola la Giunta regionale), dell'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria (variamente denominato dalle singole regioni "Commissione regionale VIA" o "Comitato tecnico per l'ambiente") e degli uffici presso i quali, ai fini della consultazione con il pubblico, sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi;
2. la determinazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della fase preliminare di *scoping*;
3. la definizione delle misure minime di pubblicità

L'art. 4 inoltre attribuisce alle regioni ed alle province autonome la possibilità di disporre eventuali deleghe agli Enti locali per l'esecuzione della procedura di V.I.A. in merito a particolari tipologie progettuali da definirsi.

Gli strumenti di semplificazione procedimentale

Al fine poi di addivenire, in un'ottica di semplificazione procedurale, ad un auspicabile coordinamento tra i vari procedimenti cui il committente deve sottoporre il progetto dell'opera da realizzarsi, l'art. 5 indica ai Legislatori regionali la possibilità di percorrere due strade:

1. la prima consiste nel definire le modalità per l'armonizzazione delle procedure relative a materie attinenti alla V.I.A. o concernenti aspetti urbanistici, nei casi in cui la realizzazione del progetto preveda "specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati" da differenti amministrazioni non statali. Armonizzazione che l'Autorità competente può ottenere anche mediante l'indizione di una o più Conferenze dei servizi decisorie ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, in cui le determinazioni in esse concordate e descritte nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi stessa tengano luogo degli atti di rispettiva competenza;

2. la seconda strada percorribile invece conduce ad assegnare al giudizio di compatibilità ambientale l'effetto di esonerare il committente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie connesse alla procedura di VIA. In questo secondo caso quindi l'atto che conclude il procedimento di VIA regionale viene così ad assorbire le altre autorizzazioni *latu sensu* "ambientali" che occorrono in relazione al medesimo progetto, sostituendosi ad esse³¹.

Il DPR del 12/04/1996 individua due modelli di procedura, uno ordinario ed uno semplificato.

A. Il procedimento semplificato

Tale procedimento è disciplinato dall'art. 10 del DPR e si applica a tutti i progetti di cui all'Allegato B. Il committente (o l'autorità proponente) chiede all'autorità competente di effettuare una verifica sulla necessità di sottoporre il progetto alla procedura ordinaria di VIA (*c.d. procedura di verifica o screening*).

Tale procedura pertanto funge da filtro, poiché ha specifica funzione di vagliare preliminarmente se un determinato progetto (appartenente a quelli elencati nell'Allegato B) debba o meno essere sottoposto a V.I.A.

Nel dare avvio a questo sub-procedimento – disciplinato appunto dall'art. 10 – il committente (o l'autorità proponente) deve fornire alcune informazioni comprendenti, oltre ad una descrizione del progetto, i dati necessari ad individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

Entro 60 giorni dalla domanda l'autorità competente si pronuncia sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, indicando eventuali misure per mitigare gli effetti e monitorare le opere e/o gli impianti.³² Decorso inutilmente tale termine, il progetto si

³¹ Il limite principale però alla possibilità di unificare le procedure è costituito dalla necessità di rispettare l'attuale distribuzione delle competenze in merito ai vari atti abilitativi, molti dei quali sono di competenza dello Stato, sicché le regioni e le province Autonome possono attribuire al giudizio di compatibilità ambientale l'effetto di assorbire soltanto atti che siano relativi a materie già di loro competenza. Perciò per le materie attinenti alla VIA la soluzione maggiormente praticata dalle Regioni è stata quella dell'integrazione – coordinamento fra più procedure che restano comunque formalmente distinte.

³² Gli elementi descritti nell'Allegato D del D.P.R. del 12/04/1996 in base ai quali compiere le verifiche caso per caso riguardano:

le caratteristiche del progetto, ossia le dimensioni del progetto – superfici, volumi, potenzialità -, l'utilizzazione delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e disturbi ambientali, il rischio di incidenti, l'impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate ed in particolare delle zone turistiche, urbane o agricole; l'ubicazione del progetto, in ordine alla quale è stabilito che debba considerarsi la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, tenendo conto in particolare della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale.

intende escluso dalla procedura di VIA. E quest'ultima previsione, che introduce chiaramente un'ipotesi di silenzio – assenso, dal momento che l'infruttuoso spirare del termine, esonerando il committente dal dover sottoporre il progetto a VIA, produce di fatto il medesimo effetto di una pronuncia di compatibilità positiva, pone dubbi di legittimità rispetto alla disciplina comunitaria.

Ciascuna Regione disciplina la procedura di *screening*, indicando i requisiti che deve presentare la richiesta, individuando l'autorità competente ad effettuare la verifica e stabilendo i termini di conclusione del procedimento e le conseguenze del mancato rispetto del termine stesso.

B. Il procedimento ordinario

La procedura ordinaria di V.I.A., così come delineata dagli artt. 5 e seguenti del DPR del 12/04/1996, non appare differente dal modello statale. Essa è articolata in quattro fasi:

- **redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale da parte del committente (o dell'autorità proponente) e presentazione della domanda all'autorità competente a rendere il giudizio sulla compatibilità ambientale.** Il soggetto proponente deve trasmettere la domanda completa di copie del progetto e dello studio di impatto ambientale (c.d. S.I.A.) alla Provincia, ai Comuni interessati ed eventualmente agli Enti di gestione delle aree naturali protette. E' altresì previsto un articolato regime di pubblicità che prevede – a cura del committente (o dell'autorità proponente) del deposito, del SIA e di una sintesi non tecnica presso l'ufficio indicato dalla Regione, nonché la diffusione di un annuncio su un quotidiano locale. Da tale annuncio decorre il termine di 45 giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni scritte³³. Si inserisce in questo ambito la procedura di *scoping* disciplinata dall'art. 6, comma 2. Essa consiste in un sub procedimento a carattere preliminare di cui il committente (o l'autorità proponente) ha la facoltà di richiedere l'attivazione onde poter meglio individuare, in contraddittorio con l'autorità competente alla VIA, quali informazioni, tra quelle elencate nell'Allegato C, siano in concreto effettivamente necessarie. La funzione di tale procedura è dunque quella di evitare un'immotivata sovrabbondanza di produzione documentale che, oltre a comportare una lievitazione dei costi posti a carico del committente, causa altresì un inutile appesantimento della successiva fase istruttoria, finendo così ad incidere negativamente sulla rapidità ed efficienza dell'intero procedimento;

³³ Cfr artt. 8 e 9 del DPR del 12/04/1996.

- **emissione dei pareri da parte degli Enti locali.** Questi ultimi devono emettere i pareri entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. L'infruttuoso decorso del termine consente all'autorità competente di esprimere il proprio giudizio entro i successivi 90 giorni, prescindendo dai pareri mancanti. Eventuali integrazioni documentali possono essere richieste all'interessato per una sola volta, assegnando un congruo termine per la risposta. La richiesta di integrazione determina la sospensione dei termini mentre la mancata produzione dei documenti richiesti determina l'arresto della procedura³⁴;
- **Svolgimento di un'inchiesta pubblica** per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri espressi e delle osservazioni pervenute. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti e con un giudizio sui risultati emersi che vengono entrambi valutati nel giudizio finale. Se l'inchiesta pubblica non ha luogo può svolgersi, prima della conclusione della procedura di VIA, un "*sintetico contraddittorio*" con i soggetti che hanno presentato osservazioni o pareri. Il committente può decidere unilateralmente di uniformarsi ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio. In quest'ultima ipotesi ne deve fare espressa richiesta all'autorità competente indicando il termine necessario per adempiere con effetto sospensivo della procedura di VIA³⁵;
- **Conclusione della procedura** nel termine di 90 giorni con un giudizio motivato, contenente eventualmente misure per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti³⁶. E' previsto inoltre un regime di pubblicità onde assicurare una adeguata diffusione degli esiti della procedura di VIA³⁷. Molte regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di propria normativa (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia), limitandosi a recepire o ad applicare direttamente il DPR 12/04/1996. Tuttavia occorre rilevare che diverse Regioni invece, ancor prima dell'entrata in vigore del DPR del 12-04-1996, disponevano di una specifica normativa sulla VIA, tra queste la Provincia di Trento (LR n. 28/1998), la Provincia di Bolzano (LP n. 27/1992), la Regione Friuli Venezia Giulia (LR n. 43/1990), la Regione Valle d'Aosta (L.R. n.

³⁴ In questa fase preliminare viene riconosciuto al proponente un diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso la P.A. ex art. 6 commi 2 e 5 del DPR del 12/04/1996.

³⁵ Cfr art. 9, commi 2, 3, 4 e 5 del DPR del 12/04/1996.

³⁶ Cfr art. 7 del DPR del 12/04/1996. Le regioni possono prevedere, in casi di particolare rilievo, una proroga del termine di conclusione della procedura di VIA entro un massimo di 60 giorni (ex art. 5 comma 4 del DPR del 12/04/1996).

³⁷ Si ricorda che, per le opere che possono avere impatti ambientali transregionali è prevista la partecipazione al procedimento di tutte le Regioni interessate mentre nel caso di opere che possano avere impatti transfrontalieri, le Regioni informano il Ministro dell'Ambiente ai sensi della L. n. 640/1994.

6/1991), la Regione Basilicata (L.R. n. 43/1990), la Regione Liguria (L.r. n. 22/1994), e la Regione Toscana (L.R. n. 46/1995)³⁸.

REGIONE ABRUZZO

Con L.R. n. 12 del 23/09/1997 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento del DPR del 12/04/1996”, costituita da soli tre articoli, la Regione Abruzzo recepisce l’atto di indirizzo e coordinamento, indicando nel Presidente della Regione l’autorità competente in materia di VIA. L’organo tecnico di supporto è il Comitato di Coordinamento³⁹.

La L.R. 12/97 ha attribuito alla Giunta Regionale la facoltà di adottare un Regolamento specifico per dare attuazione ai contenuti ed alle procedure della VIA. Con successiva D.P.G.R. del 27/12/1999 n. 94 è stato costituito il “Comitato regionale per la VIA”.

Tuttavia, ai fini della semplificazione e della unificazione dei procedimenti in materia ambientale⁴⁰, con recente D.G.R. n. 119/2002, la Regione Abruzzo ha istituito presso la Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e gestione dei Bacini Idrografici, lo Sportello Regionale per l’Ambiente (S.R.A.) il quale provvede, in particolare in materia di VIA, alla ricezione, istruttoria e rilascio del provvedimento conclusivo (avvalendosi del Comitato tecnico Regionale quale autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e del Servizio Aree protette, BB.AA. e Valutazione impatto ambientale della regione Abruzzo quale organo tecnico)⁴¹.

Sulla base di tale DGR, le procedure di via, di cui all’art. 5 del DPR 12/04/1996 sono soggette quali misure di informazione del pubblico, alla pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale, uno di diffusione nazionale e mediante affissioni nei comuni interessati, cui provvede il committente delle opere.

La Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e gestione dei Bacini Idrografici, provvede poi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuto deposito. Nei successivi 45 giorni chiunque potrà presentare alla Direzione predetta istanze, pareri, osservazioni sull’opera soggetta a VIA.

Una volta poi terminata la procedura l’esito del giudizio di compatibilità ambientale sarà pubblicato sul BURA.

³⁸ Occorre ricordare che molte disposizioni in materia di VIA erano state inserite in normative di settore (pianificazione paesaggistica, viabilità, smaltimento rifiuti, opere pubbliche ecc.)

³⁹ Individuato dalla L.R. n. 66 del 09/05/1990, art. 3 comma 4.

⁴⁰ E cioè ai fini della semplificazione dei procedimenti in materia di VIA, Valutazione di incidenza, Nulla osta ambientali e VAS (cfr art. 1 della DGR 119/2002)

⁴¹ L’organo tecnico può indire, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 340/2000, una o più Conferenze dei Servizi cui partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte e la cui determinazione finale (verbale conclusivo della Conferenza stessa) tiene luogo degli atti di rispettiva competenza.

Infine i progetti di cui all'Allegato B del regolamento, che non ricadono in aree naturali protette, sono sottoposti alla procedura di verifica (o screening) cui sono sottoposte anche non solo le nuove realizzazioni ma anche le modifiche sostanziali di impianti esistenti quali:

1. ampliamento di attività estrattive superiore al 30% del volume complessivo autorizzato o superiore a 30.000 mc. (15.000 mc. nelle aree protette);
2. modifiche di impianti esistenti che comportino un aumento di produzione e/o fruizione e/o portata superiore al 30%.

Infine l'art. 12 della D.G.R. 119/2002 prevede quale sanzione amministrativa per la realizzazione di opere in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale o in violazione delle disposizioni previste dalla Deliberazione stessa, *“il pagamento di una somma di danaro compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 20%, in ragione della gravità della violazione, del valore dell'opera o di parte di essa e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora ciò sia impossibile, l'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera”*.

REGIONE BASILICATA

La L.R. n. 47 del 14/12/1998 recante *“Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente”*, sostituisce la precedente legge regionale n. 47/1994 che aveva peraltro esteso la via ai piani e programmi.

La Regione Basilicata aderisce alle disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento, riproducendo gli allegati A e B. E' da notare però che per quanto riguarda le modifiche di opere esistenti la Regione ha optato, evitando in tal modo valutazioni discrezionali in merito alla *“sostanzialità”* delle modifiche, per un più oggettivo parametro numerico (30%)⁴².

All'istruttoria tecnica è preposto un Comitato Tecnico Regionale Ambiente (CTRA) presso il Dipartimento Sicurezza sociale e politiche ambientali, composto da sette membri compreso il Presidente, individuati nei dirigenti regionali e dell'ARPAB (Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata). Il CTRA esprime un parere in merito alla compatibilità ambientale dei progetti e sulla base di tale parere la Giunta Regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale.

⁴² Anche per quanto riguarda le *“opere connesse”* al progetto principale la norma regionale è molto precisa: all'art.4 comma 6 infatti prevede che *“nel caso la realizzazione delle opere (allegati A e B) sia in più fasi funzionalmente connesse la relazione presentata dal proponente dovrà riferirsi al progetto complessivo”*

In particolare la Legge Regionale attribuisce al giudizio di compatibilità ambientale valenza per quanto riguarda la conformità urbanistica⁴³.

Ai fini del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, la L.R. 47/98 stabilisce che per i progetti sottoposti a VIA e che contemporaneamente necessitino di pareri, autorizzazioni o nulla osta in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con un unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio di compatibilità ambientale⁴⁴.

Il giudizio di compatibilità ambientale ha una validità temporale limitata, stabilita caso per caso dalla Giunta regionale⁴⁵.

Per quanto riguarda l'informazione e la partecipazione del pubblico la L.R. 47/98⁴⁶ stabilisce che l'informazione di base è garantita dal proponente che provvede ad avvisare il pubblico del deposito dello studio di impatto ambientale. L'annuncio è dato con inserzione nell'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati sia nel caso di procedura di VIA sia nel caso di procedura di screening, nonché mediante la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale nel caso di procedura di VIA⁴⁷.

Oltre alle osservazioni scritte la L.R. prevede la possibilità, "secondo l'importanza dell'opera" di promuovere, per iniziativa della regione, "consultazioni o udienze conoscitive" con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni, allo scopo di informare, acquisire ulteriori elementi relativi alle problematiche connesse al progetto, indicare misure di mitigazione e controllo degli impatti.

Anche il proponente può chiedere di convocare uno specifico "contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri ed osservazioni.

⁴³ Infatti l'art. 6 precisa che la Giunta regionale valuta positivamente l'impatto "*quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti*". La stessa valenza ha, nell'ambito della procedura di screening, il parere di esclusione dalla procedura di VIA che "*è valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti*".

⁴⁴ Per tali progetti il CTA esprime a sua volta un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie sopra citate (art. 18).

⁴⁵ Cfr art. 7 comma 6 della L.r. n. 47/98

⁴⁶ La L.R. si preoccupa altresì di dare una definizione di pubblico interessato individuandolo negli enti, associazioni, comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, associazioni di protezione ambientale, e di individuare altresì le varie modalità di informazione e partecipazione, articolate e modulate in riferimento alla rilevanza delle problematiche presenti.

⁴⁷ L'annuncio contiene l'indicazione dell'opera, della sua localizzazione ed una breve descrizione del progetto.

Per le opere di particolare rilevanza la Giunta Regionale può indire “*un’audizione pubblica*” che ha luogo nel comune o nei comuni interessati dalla realizzazione dell’opera⁴⁸.

La L.R. 47/98 non attribuisce deleghe in materia alle Province ed ai Comuni; competenza regionale confermata dalla successiva L.R. n. 7 del 08/03/1999⁴⁹.

Per quanto riguarda propriamente il procedimento la Legge Regionale della Basilicata prevede ad esempio al termine di un’istruttoria di 60 giorni, l’espressione di un parere da parte del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.) entro i successivi 60 giorni e l’emissione del provvedimento definitivo di VIA, di competenza della Giunta, entro i 30 giorni successivi all’acquisizione del suddetto parere.

REGIONE CALABRIA

La Regione Calabria non ha ancora provveduto all’emanazione di una specifica normativa sulla VIA limitandosi, con DGR n. 3746 del 29/12/1999, al recepimento del DPR 12/04/1996.

Con successiva L.R. n. 3 del 21/04/1999 recante “*Riforma del sistema regionale locale*” la regione precisa che le funzioni attribuite dal DLgs 112/98 “*sono esercitate con le modalità stabilite dalla legge regionale emanata ai sensi del DPR 12/04/1996*”. Ovviamente, non essendo stat ad oggi ancora emanata la disciplina sulla VIA, tali disposizioni riguardano genericamente azioni future.

Infine con Decreto del Presidente della regione n. 173 del 18/04/2001 è stata costituita la Commissione Regionale per l’ambiente (C.R.Am.) presso l’Assessorato dell’ambiente della regione.

REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania non ha ancora provveduto all’emanazione di specifica normativa sulla valutazione di impatto ambientale. Con DGR n. 7636 del 29/10/1998 ha provveduto al recepimento del DPR del 12/04/1996, individuando l’Assessorato Tutela dell’Ambiente e Ciclo integrato delle Acque – Struttura operativa Via quale autorità competente in materia.

⁴⁸ Al fine di favorire la partecipazione la notizia relativa allo svolgimento dell’audizione è resa pubblica a mezzo della stampa e pubbliche affissioni.

⁴⁹ Cfr L.R. n. 7/99 recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del D.Lgs. n. 112/98 artt. 40 e 41 che prevedono una competenza di province e comune solo per quanto riguardala possibilità di esprimere pareri nell’ambito del procedimento di VIA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La L.R. n.9 del 18/05/1999 recante “*Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale*” prevede una disciplina del procedimento strettamente incardinata nel procedimento autorizzatorio; infatti la L. 9/99 ricorre ampiamente agli strumenti di coordinamento e di semplificazioni quali lo Sportello Unico per le attività produttive e la Conferenza dei servizi.

Proprio ai fini di una sempre maggiore semplificazione dei procedimenti, il parere di VIA comprende e sostituisce tutta una serie di autorizzazioni. Infatti la L.9/99 stabilisce che:

1. La VIA positiva per i progetti relativi ad attività produttive “*comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico – territoriale di competenza della Regione, della Provincia, del Comune , dell’Ente di gestione dell’area naturale protetta*”;
2. La VIA positiva per i progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero impianti, opere ed interventi non assoggettati alla disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive “*comprende e sostituisce tutte le intese, concessioni, autorizzazioin, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominait, necessari per la realizzazione del progetto*”, inoltre la stessa “*ha valore di concessione edilizia*” nel caso in cui il Comune si sia espresso positivamente;
3. La VIA positiva per i progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte di enti istituzionalmente competenti “*può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nello SIA, con apposito elaborato cartografico*” e l’assenso dell’Amministrazione Comunale sia ratificata dal Consiglio perentoriamente entro 30 giorni.

Per quanto attiene propriamente al procedimento, la Legge Regionale n. 9/1999 prevede che l’autorità competente si pronunci entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell’annuncio dell’avvenuto deposito dello Studio di impatto ambientale e del relativo progetto definitivo. Quindi viene convocata entro 10 giorni dalla detta pubblicazione un’apposita Conferenza dei Servizi che, nel termine di 90 giorni, deve adottare una determinazione conclusiva che potrà anche discostarsi, sia pure motivatamente, dai pareri espressi nell’ambito della Conferenza dei Servizi stessa, non ritenuti vincolanti.

L'efficacia temporale della VIA positiva è stabilita di volta in volta in relazione alle caratteristiche del progetto ma non può in ogni caso essere inferiore a tre anni. Tale termine, su richiesta del proponente e per motivate ragioni, può però essere prorogato.

Un tratto particolare della LR 9/1999 è quello relativo alla partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento e del pubblico. Infatti la L.R. non solo assicura che tutte le fasi del procedimento siano effettuate in contraddittorio con il proponente ma prevede che quest'ultimo possa, di propria iniziativa, chiedere l'attivazione della procedura di VIA o di screening. In questo ultimo caso scattano meccanismi premiali e che consentono di poter usufruire di alcuni benefici economici quali l'esenzione dal pagamento degli oneri istruttori e la contribuzione della regione nella redazione dello SIA⁵⁰.

Per quanto attiene la partecipazione del pubblico occorre distinguere tra procedura di screening e quella ordinaria di VIA. Infatti nel primo caso, in ragione della maggiore speditezza del procedimento, la consultazione è contenuta nei tempi e semplificata nelle modalità: l'annuncio del deposito, contenente le informazioni essenziali sul progetto e l'indicazione del luogo di consultazione, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione così come è pubblicato sul BUR anche l'esito della procedura⁵¹. Nel secondo caso l'annuncio del deposito, presso la regione, le province e i comuni interessati, degli elaborati del progetto e degli Studi di Impatto ambientale, è effettuato non solo nel BUR ma anche su di un quotidiano diffuso nel territorio interessato. Inoltre la documentazione è trasmessa dalla regione anche a tutti i soggetti coinvolti che sono convocati alla Conferenza dei servizi. La L.R. prevede infine che il proponente, che partecipa all'istruttoria pubblica, possa chiedere di adeguare il progetto alle eventuali osservazioni espresse nella fase del confronto con il pubblico, interrompendo in tal modo i termini della procedura.

Altro tratto originale della L.R. 9/99 riguarda la definizione del campo di applicazione della VIA. Le opere da assoggettare alla procedura sono suddivise in sei elenchi (A1, A2, A3 e B1, B2, B3) e sono identificate soglie dimensionali che vengono ridotte del 50% nel caso di progetti che ricadono all'interno di aree naturali protette ed incrementate del 30% nel caso di progetti per attività produttive comprese negli allegati

⁵⁰ Il proponente può anche chiedere assistenza all'Autorità competente ancora prima dell'attivazione della procedura di VIA. Infatti l'art. 11 comma 2 della L.R. 9/99 prevede la possibilità non solo di attivare la fase di scoping, prevista dal successivo art. 12, ma anche la possibilità di avere osservatori ovvero tecnici designati dall'Autorità competente che possano partecipare a sopralluoghi o attività di campionamento o di analisi necessari nella fase di redazione dello SIA.

⁵¹ La Regione peraltro cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica con l'indicazione dei relativi esiti.

sub B che sono localizzate in aree “ecologicamente attrezzate” ovvero si tratti di ampliamenti o trasformazioni di impianti con certificazione EMAS.

La L.R. quindi applica un criterio premiale per quelle imprese che abbiano già investito risorse per l’ambiente.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 43 del 07/09/1990 recante *“Ordinamento nella regione F.V.G. della valutazione di impatto ambientale”* è tra le prime regioni ad aver disciplinato la materia e, precorrendo i tempi, tra le prime ad aver stabilito disposizioni relative alla Valutazione di impatto strategica applicata a progetti di legge e di regolamento, atti amministrativi regionali a contenuto programmatico e pianificatorio, aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o riguardanti l’assetto del territorio⁵².

Con DPGR n. 0245/Pres del 08/07/1996 è stato quindi adottato il “Regolamento di esecuzione delle norme in materia di VIA” il quale individua le categorie di opere soggette alla procedura. Il Regolamento inoltre definisce le aree sensibili classificandole in cinque categorie: aree di interesse naturalistico e paesaggistico, aree vincolate a fini idropotabili, aree soggette a rischio industriale, aree di interesse idrogeologico ed aree di interesse artistico.

Successivamente al DPR 16/04/1996 la L.R. 43/90 è stata modificata ed integrata. La L.R. n. 3 del 20/04/2002 e la L.R. n. 13 del 15/05/2002 hanno in particolare disciplinato la procedura di screening.

Sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti di opere di cui agli allegati A e B dell’atto di indirizzo e coordinamento mentre sono sottoposti a procedura di verifica tutti i progetti di nuove opere elencate nell’Allegato B del DPR 12/04/1996 nonché le modifiche dei progetti relativi ad opere esistenti.

La L.R., pur non prevedendo l’utilizzo di strumenti di semplificazione e coordinamento quali la Conferenza dei Servizi prevede un sistema per coinvolgere nel procedimento tutti gli enti interessati che devono esprimere il parere di competenza entro un termine “perentorio”. Il Direttore del Servizio per la VIA individua infatti le autorità interessate alla realizzazione dell’opera.

⁵² Con DGR n. 2600 del 18/07/2002 la Regione F.V.G. inoltre ha emanato anche *“Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza”*.

La semplificazione e accelerazione del procedimento è garantita da una fase preliminare nella quale viene effettuato un esame dello SIA ed è data possibilità all'Ufficio regionale competente di poter chiedere "per una sola volta" integrazioni al proponente (cfr art. 12). Inoltre la L.R. prevede che il provvedimento di VIA sostituisca tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, consultate nella fase istruttoria, in materia di tutela ambientale, igienica, sanitaria.

Per quanto attiene la partecipazione del pubblico occorre precisare che la L.R. attribuisce al Direttore del Servizio per la VIA il compito di individuare con proprio provvedimento, in riferimento alla singola procedura di VIA, il "*pubblico Interessato alla realizzazione dell'opera*". Inoltre particolare attenzione è dedicata alle modalità di partecipazione: infatti l'art. 16 comma 2 della L.R. 43/90 stabilisce che la Regione possa promuovere audizioni pubbliche che hanno luogo nel Comune interessato e sono presiedute dal Sindaco. Inoltre le Comunità interessate alla realizzazione dell'opera possono promuovere altre forme di consultazione.

Anche la regione F.V.G. garantisce la diffusione delle informazioni attraverso la pubblicazione del deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano diffuso nell'ambito della provincia, nonché sulla rete informatica mentre lo SIA è depositato presso la provincia, il comune interessato e presso gli altri enti interessati al procedimento mentre un congruo numero di riassunti è messo a disposizione del pubblico dalla regione. Gli esiti del procedimento sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul B.U.R. e attraverso l'affissione nell'Albo pretorio del comune interessato. Infine lo stesso viene trasmesso a tutte le autorità ed al pubblico interessato così come individuato inizialmente dal decreto dirigenziale.

REGIONE LAZIO

Con DGR n. 3099 del 30/06/1998 la Regione Lazio ha recepito le disposizioni dell'atto di indirizzo e coordinamento (DPR 16/04/1996)⁵³.

Con L.R. n. 14 del 06/08/1999 relativa alla "*Organizzazione delle funzioni di livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" la Regione attribuisce le funzioni e compiti amministrativi concernenti la VIA e la procedura di verifica all'Assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione dell'ambiente – Ufficio VIA.

⁵³ In precedenza la materia della VIA pur non essendo *regolata* però era richiamata dalla L.R. n. 74 del 18/11/1991 recante disposizioni in materia di tutela ambientale il cui art. 10 prevedeva misure di salvaguardia su opere soggette a procedimento di VIA realizzate in assenza e/o difformità dell'opera e dal DPGR n. 44 del 14/01/1993 recante una "misura di progetti di opere interessanti il territorio regionale, da sottoporre a procedura di VIA ai sensi della L. n. 349/1986.

Una successiva DGR n. 2546 del 12/12/2000 individua “*Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica di cui al DPR 112/04/1996 per i parcheggi pubblici e privati*”.

REGIONE LIGURIA

La regione Liguria ha regolato la materia della VIA attraverso la L.R. n. 38 del 30/12/1998 recante “*Disciplina della VIA*”.

La competenza regionale è prevista per le opere di cui all’Allegato 2 e di quelle di cui all’Allegato 3 se anche parzialmente comprese all’interno di aree naturali protette e, quelle che ricadono all’interno di “*aree carsiche*” di cui alla L.R. 14/1990.

La L.R. 38/98 prevede inoltre che il proponente, nel caso di modifiche sostanziali di impianti produttivi, possa chiedere l’esclusione dalla procedura di VIA per essere, in alternativa il suo progetto soggetto alla procedura ECO AUDIT di cui al Regolamento CEE 93/1836.

Nell’ambito della Regione Liguria la procedura di VIA è strettamente correlata con la pianificazione territoriale: infatti non possono essere attivate procedure per valutare gli impatti nel caso di opere non previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti⁵⁴.

Per quanto attiene propriamente al procedimento la Legge Regionale n. 38/1998 dispone un iniziale termine di 7 giorni entro cui procedere alla pubblicazione dell’avviso di deposito della domanda e dei relativi allegati sui quotidiani. I termini per la conclusione della fase istruttoria sono dilatati rispetto a quelli indicati dal DPR del 12/04/1996: sono fissati in 90 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 150, qualora sia necessario procedere ad accertamenti o indagini complesse, e passibili di sospensione se il Responsabile del procedimento richieda (entro 45 giorni dall’inizio del procedimento) un’integrazione dello Studio di impatto ambientale e fino al ricevimento di tale documentazione. La decisione definitiva è presa dalla Giunta Regionale entro 30 giorni

⁵⁴ Cfr in particolare l’art 2 della L.R. 38/98 secondo cui, nel caso di opere da realizzare nell’ambito di accordi di programma o conferenze dei servizi, le procedure di VIA o di screening potranno avere corso solo a seguito dell’attivazione delle procedure di concertazione. In questi casi il parere è reso all’interno della stessa procedura di concertazione ed ha efficacia a condizione che l’intera procedura si concluda con esito favorevole (o meglio, positivo). La L.R. distingue anche il caso delle opere pubbliche. Infatti, in considerazione della necessità di assicurare la compatibilità ambientale delle opere già nella fase di procedimenti di intesa, accordi di programma, conferenze di servizi o di concertazione, la L. dispone che il proponente debba corredare il progetto preliminare con lo studio di sostenibilità ambientale. La VIA invece, anche sulla base delle disposizioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/1994) sarà invece resa sul progetto definitivo.

dalla conclusione dell'istruttoria e deve tener conto del parere che il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) esprime entro il termine di 100 giorni dall'avvio del procedimento⁵⁵. La L.R. 38/98 pone una particolare attenzione alla partecipazione attiva del pubblico. Infatti è previsto che la seduta preliminare del CTR, in cui vengono illustrati i contenuti dello Studio di impatto ambientale, sia aperta al pubblico. Inoltre la Regione favorisce lo svolgimento di inchieste pubbliche e qualora esse non si svolgano, è data al proponente la possibilità di chiedere un contraddittorio con coloro che hanno presentato osservazioni al progetto⁵⁶.

La Legge regionale 38/98 non prevede alcuna disposizione sulla partecipazione e sull'informazione del pubblico nelle fasi di scoping e screening, disponendo unicamente che l'elenco dei progetti soggetti a fase di verifica ed i relativi esiti siano pubblicati due volte l'anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Interessante il quadro sanzionatorio. La legge ligure infatti sceglie la soluzione della sanzione amministrativa commisurata in base alla gravità dell'inosservanza: la sanzione per opere realizzate in assenza di VIA è più pesante di quella dovuta per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA o di screening. L'ARPAL ha il compito di verificare l'ottemperanza delle prescrizioni stesse.

Infine, per quanto riguarda l'efficacia temporale del provvedimento di VIA, essa è determinata in relazione al singolo caso ed alle caratteristiche del ma comunque non inferiore a tre anni e prorogabile per motivate ragioni.

REGIONE LOMBARDIA

La L.R. n. 20 del 03/09/1999 recante "Norme in materia di impatto ambientale" recepisce integralmente il DPR del 16/04/1996 rinviando a successivi provvedimenti, peraltro non ancora emanati, la regolamentazione della materia soprattutto con riferimento alle forme di pubblicità, all'elencazione delle categorie progettuali da sottoporre ad inchiesta pubblica, alla predisposizione di un registro con l'elenco dei progetti sottoposti a screening, all'individuazione delle opere di competenza dei Comuni e delle Comunità montane.

⁵⁵ L'art. 13 comma 6 della L.R. n. 38/1998 prevede che la Giunta possa adottare un atto interlocutorio già dopo 60 giorni dall'inizio del procedimento sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere del CTR, con conseguente interruzione dei termini procedurali.

⁵⁶ Inoltre Sindaci, Presidenti di circoscrizione e proponente possono chiedere alla Regione che sia convocata una riunione pubblica per illustrare il progetto.

Particolare attenzione è posta dalla L.R. al tema della semplificazione ed unificazione dei procedimenti che vengono assicurati attraverso il coordinamento delle procedure di VIA con quelle relative allo Sportello Unico delle imprese.

La legge inoltre stabilisce che *“per i progetti la cui autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione e intesa è di competenza regionale, la procedura di VIA è effettuata nell’ambito del relativo procedimento”*. La competente direzione regionale provvederà a convocare una Conferenza dei Servizi che, in sede preliminare, è integrata da un rappresentante dell’Ufficio VIA. La Conferenza dei Servizi in sede consultiva esprime un parere e formalizza il giudizio di VIA che verrà recepito nel provvedimento conclusivo del procedimento relativo al progetto.

Alcune peculiarità della Legge n. 20/99 riguardano il caso in cui la procedura di VIA abbia esito negativo. Infatti in tali casi il provvedimento deve indicare puntualmente le modifiche progettuali, le misure di contenimento e compensazione necessarie ad assicurare la compatibilità ambientale dell’opera. L’approvazione del progetto sarà quindi subordinata all’osservanza delle prescrizioni. Qualora invece sia accertata *“l’assoluta impossibilità di garantire la compatibilità ambientale”* il giudizio di VIA deve fornire altresì le *“motivazioni dell’assoluta incompatibilità”* e indicare condizioni per una eventuale localizzazione alternativa⁵⁷.

Un’altra particolarità della L.R. 20/99 riguarda le disposizioni relative alle sanzioni. Nel caso in cui siano realizzate opere in contrasto con le disposizioni di legge ovvero in difformità alle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale, l’Autorità competente, contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi e la messa in atto di interventi di mitigazione diretti all’eliminazione ovvero alla riduzione degli effetti negativi prodotti, impone una sanzione amministrativa che la legge quantifica in relazione alla gravità dell’infrazione, tra il 5% ed il 20% del valore dell’opera o parte di essa. La L.R. prevede poi che i corrispettivi delle sanzioni amministrative devono essere destinati ad azioni di compensazione ambientale e sociale per le opere a forte impatto.

Per quanto attiene poi all’attribuzione delle competenze la Legge dispone che la Regione è competente per le procedure di VIA e di screening in via generale. Tuttavia l’art. 3 della L.R. conferisce alla Provincia la competenza per le procedura di VIA relativa ad opere la cui approvazione o autorizzazione sia di competenza provinciale e a comuni e comunità montane la competenza per le procedure di VIA e screening relative a tipologie progettuali comprese in un apposito elenco approvato con D.G.R.

⁵⁷ Cfr in particolare l’art. 4 della L.R. 20/99

Inoltre Comuni e Comunità montane possono richiedere, anche attraverso apposite convenzioni, l'espletamento di procedure di VIA di competenza regionale e provinciale. Tuttavia tali competenze agli enti locali ad oggi non sono operative non avendo provveduto la Regione Lombardia all'emanazione dei provvedimenti che individuassero le opere di competenza provinciale, comunale e delle comunità montane⁵⁸.

REGIONE MARCHE

La procedura di V.I.A. nella regione Marche, seppure non codificata con legge regionale, è di fatto, operante attraverso specifica disciplina fissata con successive deliberazioni di giunta Regionale (83/1999, 457/1999, 587/2000 e 1700/2000) che adegua l'ordinamento regionale a disposizioni comunitarie (direttiva CEE n. 337/1985) e statali (l. 146/1994, d.p.r. 12/4/1996, d.p.c.m. 3/9/1999).

Fino all'adozione di specifica legge regionale, peraltro in discussione, la disciplina applicabile è quella prevista nell'atto di indirizzo e coordinamento del 16/04/1996 recepito con DPGR n. 83 del 25/11/1999.

La stessa DPGR 83/99 individua quale autorità competente in materia il Servizio Tutela Risanamento ambientale.

Particolare attenzione è posta al raccordo con gli altri procedimenti autorizzatori ed in particolare con il procedimento di verifica di compatibilità paesistico ambientale, il cui campo di applicazione (v. art. 45, NTA, PPAR). La Regione Marche, sulla premessa che il giudizio di compatibilità paesistico-ambientale è parte della più complessa valutazione di V.I.A., stabilisce che il primo debba essere considerato assorbito dalla seconda.

In particolare, per quanto riguarda la procedura di screening, nei casi in cui il progetto sia sottoposto a verifica e anche a giudizio di compatibilità, la procedura si conclude con unico atto che, a seconda degli esiti:

- a) dichiara la sottoposizione a V.I.A.;
- b) esclude la sottoposizione a V.I.A. e, contestualmente, esprime il giudizio di compatibilità paesistico-ambientale, imponendo, eventualmente, prescrizioni all'esecuzione dell'opera.

⁵⁸ La regione è comunque competente per le procedure di VIA relative ad interventi progettuali che interessino il territorio di più province e per i progetti relativi al settore minerario. Occorre inoltre ricordare che con recente DGR del 20/06/2003 n. VII/13434 la Regione Lombardia ha regolamentato la procedura per la formulazione del parere regionale nell'ambito dell'iter approvativi dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse regionale (D.Lgs 190/2002)

Ai fini di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, la Regione Marche prevede il ricorso prevalente alla conferenza dei servizi.

REGIONE MOLISE

La Regione Molise con L.R. n. 21 del 04/03/2000 recante “disciplina della procedura di Valutazione dell’impatto ambientale” si è dotata di una propria specifica normativa in materia di VIA, dando particolare risalto alle norme in materia di informazione e consultazione con il pubblico.

La legge molisana infatti concentra nella fase iniziale il massimo dell’informazione e partecipazione.

In particolare nella fase di scoping, relativa all’identificazione e definizione delle informazioni che devono essere fornite con lo Studio di impatto ambientale, la L.R. prevede che sia convocata una seduta con il proponente, il Comitato Tecnico VIA ed eventualmente anche gli enti interessati alla realizzazione del progetto. In questa sede l’art. 10 prevede che possano essere assunte determinazioni sull’opportunità di convocare una pubblica assemblea allo scopo di informare il pubblico. Tale consultazione ha una grande rilevanza posto che l’autorità competente emetterà il parere anche *“sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito”*⁵⁹. Il parere conclusivo della fase in esame unitamente alla documentazione prodotta dal proponente è inoltre messo a disposizione per la consultazione attraverso comunicato stampa.

Per quanto riguarda invece la fase di screening, la documentazione presentata dal proponente non solo è depositata presso gli enti locali interessati alla realizzazione del progetto ma è anche messa a disposizione del pubblico per le eventuali osservazioni. Anche in questo caso la diffusione delle informazioni relative alla procedura è garantita attraverso la pubblicazioni di un annuncio su un quotidiano a diffusione regionale.

Infine per quanto riguarda la procedura di VIA il pubblico è informato dell’avvenuto deposito del progetto attraverso un annuncio su un quotidiano a diffusione regionale e anche gli esiti della procedura sono resi pubblici attraverso comunicati stampa. Anche in questa fase l’organo competente per la procedura, il Comitato Tecnico VIA, può *“richiedere la convocazione di una pubblica assemblea per informare il pubblico e recepire eventuali osservazioni e proposte”*⁶⁰.

⁵⁹ Nella fase di scoping gli enti pubblici territoriali e i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera possono essere convocati dal competente assessorato all’ambiente per una Conferenza dei Servizi preliminare *“volta all’individuazione delle autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione del progetto”*. Cfr art. 9 L.R. 21/2000

⁶⁰ Cfr art. 6 della L.R. 21/2000

La L.R., al fine di garantire certezza ai tempi del procedimento, stabilisce che nel caso di procedura di screening, trascorso il termine previsto senza che l'Amministrazione si sia espressa, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA (silenzio/assenso). Nella procedura di VIA invece l'autorità competente può esprimere comunque il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei pareri degli enti territoriali coinvolti.

La Legge regionale del Molise tuttavia non attribuisce al provvedimento finale di VIA il valore complessivo e sostitutivo degli altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di carattere ambientale. E nemmeno è indicata la valenza temporale dei provvedimenti di VIA e di screening.

REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte regola la materia con L.R. n. 40 del 14/12/1998 recante *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*⁶¹.

La legge della Regione Piemonte (L. R. 40/1998) prevede che il procedimento di VIA si svolga nell'ambito di una Conferenza dei Servizi⁶². L'avvio del procedimento⁶³ avviene con il deposito del progetto, dello Studio di Impatto ambientale e della sintesi non tecnica presso l'Ufficio depositi Progetti dell'Autorità competente, con l'invio della medesima documentazione alle Province, Comuni e agli Enti di gestione delle aree protette eventualmente interessate e con la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale⁶⁴.

L'Autorità competente può decidere sull'opportunità di un'inchiesta pubblica individuando la località dove svolgere la stessa *“in modo da garantire la massima partecipazione”*.

Il giudizio di compatibilità ambientale deve essere espresso entro 150 giorni dall'avvenuto deposito della predetta documentazione presso l'Ufficio dell'autorità competente, salvi i casi in cui si renda necessario procedere ad accertamenti ed indagini

⁶¹ Tra i caratteri di originarietà della normativa piemontese si segnala la previsione della valutazione di impatto ambientale applicata a piani e programmi (VAS) – cfr art. 20 della L.R. 40/98

⁶² La Conferenza dei Servizi è convocata *“ai fini di effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche”*.

⁶³ Nella fase di scoping l'Autorità competente convoca il proponente e, se ritenuto opportuno i soggetti pubblici interessati alla realizzazione dell'opera, ed esprime un parere sul piano di lavoro proprio sulla base degli elementi emersi in sede di contraddittorio.

⁶⁴ L'art. 14 della L.R. 40/98, dedicato espressamente alle forme di partecipazione ai procedimenti di VIA e di screening, stabilisce che *“chiunque”* ha facoltà di presentare all'Autorità competente in forma scritta osservazioni, informazioni, contributi tecnico scientifici. I provvedimenti finali ovviamente terranno conto delle osservazioni pervenute. Per quanto riguarda poi le forme di pubblicità cfr in particolare gli artt. 10 comma 2, riguardante la fase di screening, e gli artt. 12 e 13 per la fase di VIA.

di particolare complessità e l'autorità competente disponga conseguentemente con atto motivato il prolungamento della fase di valutazione fino ad un massimo di 60 giorni. Qualora poi l'autorità competente ritenga necessaria un'integrazione della documentazione presentata il giudizio di compatibilità ambientale deve essere espresso entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Il procedimento di VIA si conclude con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale *“comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti”*.

La Legge regionale 40/98 garantisce la certezza dei tempi della procedura non solo adottando il principio del silenzio assenso per le fasi di screening o scoping ma anche affermando la perentorietà di quel termine di 150 giorni per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale. Infatti, a garanzia dell'improrogabilità del termine per la conclusione del procedimento, la Legge consente al proponente di segnalare l'inadempienza dell'Autorità competente alla Provincia, alla Regione o alla Giunta Regionale, a seconda della rispettiva competenza, attivando in tal modo l'intervento sostitutivo degli enti territoriali superiori⁶⁵.

Al fine di garantire la semplificazione, razionalizzazione, coordinamento ed efficacia delle procedure la legge piemontese prevede ampie attribuzioni di competenze agli Enti locali in materia di VIA. Infatti, premesso che le categorie di opere soggette a VIA sono articolate in cinque elenchi alla Regione, alle Province ed ai Comuni sono attribuite competenze in materia di VIA o di screening sia con riferimento all'appartenenza dell'opera ad un determinato elenco sia con riferimento alla sua esatta collocazione.

Anche la L.R. 40/98 attribuisce al giudizio di compatibilità ambientale un'efficacia temporale limitata nel tempo. Tale efficacia è infatti definita caso per caso nel provvedimento finale ma non può essere superiore a tre anni. Il giudizio di compatibilità ambientale inoltre decade se i lavori non hanno inizio entro il termine di validità del provvedimento (eventualmente motivatamente prorogato). In questo ultimo caso la procedura di VIA dovrà essere ripetuta.

⁶⁵ L'Autorità competente peraltro può esprimersi anche in assenza dei pareri di competenza previsti da parte di province, comuni o Enti gestori delle aree naturali protette, ai quali è stata inoltrata la documentazione e che devono rendere il parere entro 60 giorni.

REGIONE PUGLIA

La Legge della regione Puglia n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale” essendo la più recente tra le leggi regionali in materia di VIA mette a frutto l’esperienza maturata in questo campo sia dallo Stato che dalle altre regioni⁶⁶.

Il decentramento delle competenze è ampiamente attuato. Le opere soggette a VIA o screening infatti sono suddivise in sei elenchi (A1, A2, A3, B1, B2, B3) e sono così attribuite, a seconda dell’elenco, alla competenza della Regione, province, comuni e Enti parco⁶⁷. Inoltre la L.R., pur fornendo un elenco delle opere soggette a VIA, considera questa lista non rigida consentendo così al proponente di chiedere volontariamente l’assoggettamento a VIA di un’opera compresa nell’Allegato B e relativo alle opere soggette a screening ovvero di chiedere lo screening per opere non comprese negli allegati. Anche l’autorità competente ha poi la possibilità di incidere sugli elenchi e disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre a VIA o screening progetti (localizzati sul proprio territorio) non compresi negli allegati ma che per tipologia, dimensione, localizzazione e vulnerabilità dei siti interessati, sono in grado (presumibilmente) di produrre un impatto rilevante⁶⁸.

La legge pugliese è particolarmente attenta al tema della partecipazione. Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (pubblico, proponente, autorità competente) hanno la possibilità di partecipare attivamente ad esso. Il proponente ha la possibilità di interagire con l’Amministrazione anche per determinare i contenuti dello Studio di Impatto ambientale e per individuare tutte le amministrazioni coinvolte. In questa fase infatti la L.R. dispone che *“le attività avvengono in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni interessate”*⁶⁹.

L’autorità competente può promuovere inoltre una istruttoria pubblica allo scopo non solo di fornire informazioni sul progetto ma anche per acquisire informazioni utili al fine della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. In alternativa può promuovere un contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri ed osservazioni.

⁶⁶ Anche la LR. 11/2001 prevede la VAS e cioè la valutazione di impatto ambientale di atti normativi, piani e programmi (cfr. artt. 22 e 23).

⁶⁷ Agli Enti parco, ex art. 6 comma 4 della L.R. 11/2001, sono attribuite competenze per la VIA e/o la valutazione di incidenza per tutte le tipologie progettuali comprese anche parzialmente all’interno dell’area naturale protetta.

⁶⁸ Cfr art. 4 commi 3 e 4 della L.R. 11/2001

⁶⁹ Cfr in particolare gli artt. 8 e 9 della L.R. 11/2001 in base a quali il proponente può richiedere, in fase di predisposizione dello SIA, la presenza di osservatori dell’autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento e analisi di difficile ripetizione.

Il proponente, oltre a partecipare all'inchiesta ed al contraddittorio, ha la facoltà di presentare all'Amministrazione le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate. Anche la legge pugliese, a garanzia della certezza dei tempi per la conclusione della procedura, dispone in fase di screening l'esclusione automatica dalla procedura di VIA in caso di mancato pronunciamento entro i termini prescritti. In fase di VIA invece, trascorsi i termini indicati dalla legge, il giudizio di compatibilità ambientale potrà essere deliberato anche in assenza dei pareri di Comuni province ed enti gestori delle aree protette.

Inoltre la L.R. 11/2001 prevede la nomina di un Commissario ad acta per la conclusione del procedimento nel caso di inadempienza di provincia e comune nell'espletamento della procedura di VIA di loro competenza, anche dopo sollecito da parte della Giunta regionale.

REGIONE SARDEGNA

La regione Sardegna disciplina in via transitoria la VIA con l'art. 31 della L.R. n. 1 del 18/01/1999 recante disposizioni per la formazione del bilancio regionale. In particolare tale articolo dispone il recepimento degli Allegati A e B del DPR 16/04/1996 individuando nella regione l'autorità competente in materia e nell'Assessorato della difesa dell'Ambiente, l'organo tecnico preposto allo svolgimento dell'istruttoria. Sempre l'art. 31 della citata legge definisce gli adempimenti amministrativi circa le modalità di presentazione dello SIA e le forme di pubblicità. Inoltre stabilisce in 150 giorni il termine per la conclusione dell'istruttoria e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale.

Il citato art. 31 della L.R. n. 1/99 è stato poi modificato dall'art. 17 della L.R. n. 17/2000 e dall'art. 18 della L.R. n. 4/2000. In particolare quest'ultimo articolo detta disposizioni in merito alla VIA da effettuare su impianti di combustione per la produzione di energia.

REGIONE SICILIA

Anche la normativa siciliana in materia di VIA è piuttosto scarna. Con DGR n. 4 del 20/01/1999 la Regione recepisce il DPR del 12/04/1999 individuando nell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'Autorità competente in materia. Con successiva L.R. n. 4 del 16/04/2003, recante "*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003*" sono stati indicati esattamente gli oneri istruttori.

REGIONE TOSCANA

La L.R. n. 79 del 03/11/1998 recante “*Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale*” si è dotata di una propria disciplina in materia. La Legge indica la VIA come parte integrante del procedimento autorizzatorio, si ispira ai principi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento, attua un ampio decentramento delle competenze agli enti locali e valorizza il principio della partecipazione e dell’informazione.

L’art. 17 della legge toscana considera infatti la VIA come “*procedura integrata*” da realizzarsi attraverso apposite conferenze dei servizi interne per l’acquisizione degli atti necessari per la realizzazione dell’opera⁷⁰.

Anche la Regione Toscana garantisce il rispetto dei termini previsti per il procedimento prevedendo il silenzio assenso per le fasi di screening e scoping⁷¹. Inoltre l’art. 19 espressamente prevede che, qualora le Autorità competenti non provvedano nei tempi prescritti alla conclusione della procedura, anche su istanza del proponente, il Presidente della giunta Regionale assegna un termine per provvedere, decorso inutilmente il quale si procede alla nomina di un Commissario ad acta.

Da notare che la L.R. 79/98 istituisce un Garante per l’informazione “*incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione*”. Tale possibilità di partecipazione però è riscontrabile solo nella fase di VIA⁷²; infatti nella fase di scoping partecipa solo il proponente con il quale l’autorità competente verifica in contraddittorio la congruità o meno dei documenti da questo presentati mentre nella fase di screening il progetto non è messo a disposizione del pubblico anche se l’elencazione dei progetti sottoposti a verifica ed i relativi esiti sono resi pubblici attraverso la pubblicazione semestrale sul BUR.

Le opere da sottoporre a VIA o screening sono suddivise in sei elenchi (A1, A2, A3, B1, B2, B3) e sono identificate soglie dimensionali. Sono soggette a VIA le opere di cui agli

⁷⁰ Nel caso in cui alcune autorizzazioni ambientali da acquisire debbano essere rilasciate da una Amministrazione Statale, l’autorità competente indice una Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie: in questo caso le determinazioni della conferenza sostituiscono le autorizzazioni stesse.

⁷¹ Cfr art. 11 comma 7 e art. 12 comma 6

⁷² Solo nella fase di VIA dunque il progetto e lo SIA sono messi a disposizione del pubblico per le osservazioni attraverso la pubblicazione dell’annuncio dell’avvenuto deposito su quotidiani a rilevanza regionale. Una volta aperto il procedimento il proponente organizza una presentazione pubblica del progetto e dello SIA che si deve svolgere, secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 6 della L.R. 79/98, nella sede più prossima all’area interessata dalla realizzazione dell’opera. Anche l’Autorità competente può a sua volta indire un’inchiesta pubblica che sarà presieduta dal Garante per l’informazione.

Allegati A1, A2 e A3⁷³. Tuttavia la L.R. 79/98 prevede che il Consiglio Regionale possa assoggettare alla procedura di VIA specifici progetti “*qualora possano influire in modo rilevante sull’ambiente*” oppure, per specifiche tipologie progettuali e per particolari situazioni ambientali e/o territoriali, possa determinare criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura.

Sono invece assoggettati a procedura di screening le opere di cui agli Allegati B1, B2 e B3 e le modifiche di progetti esistenti qualora determinino opere comprese nei sei elenchi⁷⁴.

Per quanto attiene al decentramento, la Regione Toscana attribuisce competenze in materia di VIA alla Provincia, ai Comuni ed agli Enti parco. In particolare, sono di competenza di questi ultimi le procedure di compatibilità ambientale relative alle tipologie di opere comprese in tutti gli allegati qualora ricadano, anche solo parzialmente, all’interno dei parchi medesimi. Il Comune ha poteri di vigilanza e controllo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative relative a inadempienze sulla non applicazione della procedura di VIA o nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.

Infine, la L.R. 79/98 determina l’efficacia temporale del giudizio di VIA in relazione al singolo caso ed alle caratteristiche del progetto ma comunque non inferiore a tre anni e prorogabile per motivate ragioni.

REGIONE UMBRIA

La Regione Umbria ha recepito con L.R. n. 11 del 09/04/1998, recante “Norme in materia di impatto ambientale” le disposizioni delle Direttive Comunitarie e dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di VIA. La scelta della Regione si discosta da quella di molte altre regioni in quanto, invece di optare per il decentramento, mantiene a livello regionale le competenze in materia, non delegando né trasferendo funzioni e compiti⁷⁵.

⁷³ Oltre alle opere comprese negli Allegati A1, A2e A3 sono soggette a VIA anche le opere comprese in tutti gli elenchi nel caso in cui i progetti ricadano, anche solo parzialmente, all’interno di aree naturali protette (e relative aree contigue), all’interno di SIC o ZPS o all’interno di aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5/1995. In tali casi le soglie sono da considerarsi ridotte del 50%.

⁷⁴ La Regione Toscana inoltre sottopone a screening anche “i progetti di cui agli Allegati A1, A2 e A3 finalizzati esclusivamente od essenzialmente allo sviluppo ed al collaudo di nuovi metodi o prodotti, qualora la durata prevista per l’operatività degli stessi non sia superiore a due anni”.

⁷⁵ Sono delegate ai Comuni solo le funzioni di vigilanza e controllo nonché l’applicazione di sanzioni amministrative relative a inadempienze sulla mancata applicazione della procedura di VIA o inosservanza delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale.

L'istruttoria e l'esame delle osservazioni pervenute sono svolte nell'ambito di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano gli enti e gli organi centrali dello Stato, i servizi regionali coinvolti e l'ARPA. La Conferenza dei Servizi deve essere convocata entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni⁷⁶. I lavori della Conferenza devono concludersi entro 40 giorni e, nel termine dei successivi 20 giorni, il Responsabile del procedimento deve redigere una relazione conclusiva sulla base della quale la Giunta regionale si pronuncerà sull'impatto ambientale dell'opera entro 15 giorni⁷⁷.

Le determinazioni conclusive della CdS sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta, gli assensi, i pareri, gli atti abilitativi comunque denominati

La Legge n. 11/1998 della regione Umbria prevede per il giudizio di compatibilità ambientale un'efficacia generale di cinque anni dalla data di emanazione.

Non sono presenti nella legge disposizioni particolari circa le modalità di partecipazione e informazione. Mentre, per quanto riguarda le opere da sottoporre a VIA o screening, la legge richiama gli Allegati A e B del DPR del 16/04/1996. Uniche di nota sono le seguenti particolarità:

- tra gli interventi soggetti a VIA sono compresi gli interventi di ampliamento e trasformazione di opere esistenti quando derivi un'opera compresa nell'Allegato A "limitatamente agli interventi di ampliamento o trasformazione";
- Sono soggetti a VIA anche le opere comprese nell'Allegato B qualora ricadano in aree naturali protette ovvero "in aree di particolare interesse agricolo, naturalistico – ambientale e in quelle ove sono presenti risorse idriche" indicate specificamente dal Piano Urbanistico territoriale ai sensi della L.R. n. 52 del 27/12/1983.

REGIONE VALLE D'AOSTA

La Regione Valle d'Aosta già con la L.R. n. 6 del 04/03/1991 si era dotata di una normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. Successivamente tale legge è stata abrogata ed è stato emanato un nuovo testo unico in materia con L.R. n. 14 del 18/06/1999 recante "*Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della L.R. n. 6/1991*".

⁷⁶ E cioè 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione.

⁷⁷ Una particolarità della L. R. n. 11/1998 è rappresentata dalla previsione di cui all'art. 5 comma 2 lettera e) che impone di allegare alla domanda di VIA una dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera attestante la compatibilità urbanistica della stessa. Tale dichiarazione deve essere resa entro 20 giorni dalla richiesta.

In base alla nuova normativa oltre i progetti di interventi e di opere, sono soggetti a VIA anche gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Tuttavia la norma precisa che la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione e programmazione non implica la compatibilità ambientale.

Sono soggetti a VIA tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione ovvero modificazione di interventi e di opere che superano le soglie indicate negli Allegati A e B (e ciò anche se previsti, come abbiamo visto, da strumenti di pianificazione). Le soglie poi sono ridotte del 20% se i progetti ricadono, anche solo parzialmente, in parchi o riserve naturali, ovvero in aree di tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica individuate dal PTP⁷⁸.

Anche la regione Valle d'Aosta consente al proponente ovvero al comune o ai comuni interessati di richiedere l'attivazione della procedura di VIA anche per opere non comprese negli Allegati.

Altra particolarità consiste nella mancata previsione della procedura di screening. Infatti tutti i progetti indicati negli Allegati A e B sono assoggettati a VIA ma con un diverso grado di approfondimento. La regione valdostana infatti distingue tra una procedura di VIA generale e una procedura di VIA semplificata cui sono assoggettati i progetti e le loro modifiche individuati nell'Allegato B⁷⁹.

La L.R. 14/99 stabilisce, al fine di garantire la massima partecipazione del pubblico, che possano essere promosse dall'Assessore competente per la VIA *“consultazioni e udienze conoscitive”* cui sono invitati istituzioni, proponente e soggetti interessati. Ma anche Sindaci, Assessori e Consiglieri dei comuni interessati possono chiedere alla regione che lo Studio di impatto ambientale sia illustrato nel corso di una pubblica assemblea con la partecipazione del proponente.

In merito al coordinamento della procedura di VIA con gli altri procedimenti autorizzatori la L.R. 14/99 dispone che la VIA, resa con DGR sulla base di un parere del Comitato tecnico per l'Ambiente contenga *“gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza della regione ai sensi delle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque e dell'atmosfera”*. L'art. 15 comma 5 della legge valdostana dichiara

⁷⁸ L'art. 10 comma 7 della L.R. 14/99 precisa inoltre che qualora l'intervento faccia parte di un programma più ampio e funzionalmente unitario, l'intero programma generale debba essere sottoposto alla procedura di VIA.

⁷⁹ La procedura semplificata, prevista dall'art. 18 della L.R. 14/99 comporta sia la redazione di uno SIA ridotto nei contenuti sia tempi più brevi per la consultazione con il pubblico (30 giorni invece di 60) e per la conclusione del procedimento (60 giorni invece di 90).

espressamente infatti che il provvedimento di VIA *“ha effetto ai fini di tali autorizzazioni ove queste siano state espresse in via definitiva durante l’istruttoria”*.

REGIONE VENETO

La Regione Veneto ha regolato la materia con L.R. n. 10 del 26/03/1999 recante *“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”*.

Il procedimento di VIA è strettamente coordinato con gli altri procedimenti autorizzatori in materia ambientale. Infatti, in riferimento a specifiche tipologie di progetto, la legge dà la possibilità al proponente di chiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l’autorizzazione o l’approvazione definitiva del progetto o il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, per le materie attinenti la VIA e per gli aspetti urbanistici, necessari per l’autorizzazione o l’approvazione del progetto⁸⁰.

Inoltre la legge prevede che, per i progetti la cui autorizzazione definitiva è di competenza della regione o della provincia, nel caso in cui il giudizio di compatibilità ambientale sia positivo, la Commissione VIA svolge le funzioni della Conferenza dei Servizi e provvede all’istruttoria amministrativa per acquisire in un’unica sede i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi comunque denominati necessari per l’approvazione definitiva del progetto⁸¹.

Le determinazioni finali della conferenza sostituiscono i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali e in alcuni casi dette determinazioni costituiscono variante allo strumento urbanistico.

I lavori della Conferenza dei Servizi devono concludersi entro 30 giorni dall’espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte della Commissione VIA.

Per quanto riguarda propriamente l’istruttoria occorre evidenziare come la L.r. 10/99 istituisca presso la Regione e le province quali organismi tecnici di consulenza le Commissioni VIA che effettuano l’istruttoria, fanno le funzioni di Conferenza dei servizi, esplicano le funzioni di consultazione con il pubblico ed esprimono il giudizio finale di compatibilità ambientale.

Inoltre è prevista un’istruttoria preliminare alla VIA intesa a risolvere anticipatamente i motivi di eventuali ritardi, quali quelli attribuibili all’incompletezza della documentazione e alla non chiara individuazione dei soggetti coinvolti nel procedimento

⁸⁰ Cfr in particolare gli artt. 11 e 12 della L.R. 10/99

⁸¹ La Commissione VIA è l’organo tecnico istruttorio istituito presso la regione o la Provincia e allo scopo viene integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli Uffici regionali e provinciali competenti.

(sia quello di VIA sia quello autorizzatorio). In questa fase infatti possono essere richieste le integrazioni documentali ai fini di una corretta presentazione della domanda di VIA.

In merito alla partecipazione del pubblico la L.R. 10/99 prevede che nella fase iniziale il proponente provveda alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello Studio di impatto ambientale secondo modalità concordate appositamente con il Comune interessato dalla localizzazione dell'impianto. La documentazione è messa a disposizione del pubblico per la consultazione per cinquanta giorni ed entro questo termine chiunque può presentare osservazioni e/o pareri sui quali il proponente ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

Il presidente della Commissione VIA, sulla base delle osservazioni presentate, può decidere di disporre un'inchiesta pubblica ma questa facoltà diventa un obbligo quando l'inchiesta venga richiesta dal Sindaco del Comune interessato.

Tale inchiesta consiste nell'audizione, in contraddittorio con il proponente, dei soggetti che hanno presentato le osservazioni, della Commissione VIA, del Comune e della Provincia interessati.

L'informazione del pubblico è realizzata attraverso la pubblicazione dell'annuncio di deposito dello studio di impatto ambientale su due quotidiani a diffusione regionale; inoltre l'esito del procedimento viene pubblicato sul BUR⁸².

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Provincia autonoma di Bolzano ha regolato inizialmente la VIA con L.P. n. 27 del 07/07/1992. Successivamente con L.P. n. 7 del 24/07/1998 recante "*Valutazione di Impatto ambientale*" è stata regolamentata nuovamente la materia e abrogata la precedente normativa⁸³.

In attuazione della Legge con DPGP n. 15 del 26/03/1999 è stato approvato il Regolamento relativo alla documentazione da allegare all'istanza di VIA.

Sono sottoposte a VIA le opere elencate negli Allegati 1 e 2. Occorre in proposito evidenziare che molte delle categorie indicate nell'allegato 1 sono soggette a VIA statale. La L.P. impone la procedura di VIA in ogni caso alle modifiche o estensioni delle opere di cui all'allegato 1 e alle modifiche o somme di modifiche degli ultimi

⁸² Per le fasi di scoping e screening la L.R. 10/99 non prevede alcuna disposizione sulla partecipazione e per quanto attiene all'informazione, dispone unicamente che l'elenco dei progetti soggetti a screening ed i relativi esiti debbano essere pubblicati sul BUR.

⁸³ Tra le principali modifiche apportate dalla nuova legge ricordiamo l'introduzione della fase di screening e l'abolizione della procedura semplificata.

cinque anni delle opere di cui all'Allegato 2 quando tali modifiche superino del 30% la soglia indicata (20% per le opere ricadenti anche solo parzialmente in aree protette).

Possono essere sottoposti a VIA, su proposta della Giunta Provinciale, anche piani e programmi.

La legge prevede la possibilità di attivare la procedura di screening sui progetti al di sotto delle soglie indicate negli allegati.

E' interessante notare come la L.P. preveda l'eventualità di espletare la VIA in connessione delle diverse fasi di elaborazione del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo): infatti essa dispone che se la procedura di VIA è stata effettuata su un progetto preliminare o definitivo, il relativo progetto esecutivo è sottoposto al Comitato VIA per un parere di conformità. E sulla base di tale parere la Giunta provinciale decide se assoggettare o meno a VIA il progetto esecutivo.

Per quanto riguarda la partecipazione e l'informazione del pubblico la L.P. 7/98 stabilisce che il progetto e lo Studio di impatto ambientale devono essere depositati presso l'APPA e nel comune interessato alla localizzazione dell'opera ai fini della consultazione e della presentazione delle osservazioni da parte del pubblico. Dell'avvenuto deposito è fatto annuncio su due quotidiani locali. E' prevista la possibilità del proponente di controdedurre sulle osservazioni presentate.

Il Comune interessato al progetto e le associazioni ambientaliste operanti a livello provinciale possono chiedere che il progetto e lo SIA siano presentati pubblicamente con la presenza del proponente.

Infine l'esito della procedura è pubblicato sul BUR della regione Trentino Alto Adige.

L'istruttoria tecnica è affidata dal Comitato VIA ad un gruppo di lavoro che deve formulare un giudizio tecnico scientifico di qualità, tenendo conto di tutte le eventuali osservazioni. Il Comitato, sulla base di tale giudizio, formula quindi un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto⁸⁴.

Per quanto riguarda infine il tema della semplificazione e del coordinamento dei vari procedimenti occorre ricordare che la L.P. 7/98 stabilisce, per le opere soggette a VIA che *“l'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione dei rifiuti, dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico – forestale”*. Inoltre gli atti

⁸⁴ Il proponente in questa fase può chiedere di essere ascoltato prima del rilascio del parere.

autorizzativi di competenza provinciale diversi da questi e la concessione edilizia non possono essere rilasciati se non previa acquisizione della VIA positiva⁸⁵.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La legge della Provincia autonoma di Trento n. 28 del 29/08/1988 recante “Disciplina della VIA e ulteriori norme di tutela ambientale” è tra le prime discipline in materia di VIA ad essere emanate. Il successivo regolamento di attuazione, emanato con DPGP n. 13-11/leg. del 22/11/1989, prevede la possibilità di modificare le classi di progetti da assoggettare a VIA, le soglie e i criteri e modalità della procedura al fine di conformare la legge alle disposizioni statali e alle direttive della Comunità europea.

Sono assoggettati alla procedura di VIA tutti i progetti indicati nell'allegato della legge, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e da altri strumenti di programmazione di qualsiasi natura. Sono inoltre assoggettate a VIA anche le modifiche e trasformazioni nonché gli ampliamenti di impianti esistenti, autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, quando richiesto dall'esito della procedura di verifica.

Le opere da sottoporre a VIA o a screening sono indicate in un unico Allegato e sono contraddistinte in due colonne a seconda di soglie dimensionali: nella colonna 1 sono indicate le opere da sottoporre a VIA aventi una più elevata soglia dimensionale mentre nella colonna 2 sono indicate le opere, aventi soglia dimensionale più bassa, da sottoporre a procedura di verifica⁸⁶. Tuttavia la L.P. precisa che anche le opere di cui alla colonna 2 dell'allegato saranno sottoposte a VIA qualora ricadano, anche solo parzialmente, in aree naturali protette ed in questo caso la soglia dimensionale è ridotta del 50%.

Una particolarità della normativa provinciale riguarda la possibilità per la Giunta di escludere dalla procedura di verifica alcuni progetti sulla base di determinati elementi

⁸⁵ Per quanto riguarda le opere non soggette a VIA ma soggette a due o più autorizzazioni o pareri vincolanti da parte della provincia in materia di tutela dell'acqua, dell'aria, dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, della tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche, del vincolo idrogeologico – forestale, la legge prevede una “procedura di autorizzazione cumulativa”. In sostanza i progetti relativi a tali opere sono presentati all'PPA con allegati il parere della Commissione edilizia, ove previsto, e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti del progetto stesso sull'ambiente. Il direttore dell'APPA, dopo aver individuato le autorizzazioni approvazioni o pareri necessari, indice un'apposita Conferenza dei Servizi il cui parere è vincolante sul progetto e sostitutivo su tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

⁸⁶ La procedura di screening per le opere di cui alla colonna 2 è sempre obbligatoria a meno che il proponente, in considerazione delle interferenze rilevanti del progetto sulle componenti ambientali, non decida di attivare direttamente la procedura di VIA e di scoping.

indicati dal Regolamento e tra i quali figura anche l'adozione di un sistema di gestione ambientale in conformità al Regolamento del Consiglio CE ECO AUDIT e alla norma ISO 140001⁸⁷.

Per quanto riguarda il coordinamento con gli altri procedimenti autorizzatori la L.P. prevede che l'APPA, per casi particolarmente complessi, possa indire una Conferenza dei servizi.

Inoltre la VIA positiva espressa su progetti esecutivi sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi ed i pareri di competenza della Provincia, dei comuni in materia ambientale (piano urbanistico provinciale, tutela del paesaggio e dei valori paesistici ed ambientali, vincolo idrogeologico, tutela dell'ambiente dagli inquinamento ecc.). La VIA sui progetti di massima (o preliminari) non esclude invece l'acquisizione di ogni altra autorizzazione.

Per quanto attiene all'informazione del pubblico la legge prescrive che la documentazione di VIA è depositata presso l'APPA per tutta la durata del procedimento e del deposito è dato avviso sul BUR della regione Trentino Alto Adige. Inoltre l'APPA cura la pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale.

L'Assessore all'ambiente può promuovere, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati dalla localizzazione dell'opera, pubbliche assemblee. Inoltre i Sindaci possono a loro volta chiedere che il progetto e lo SIA siano illustrati in una pubblica riunione con la partecipazione del proponente. Analoga richiesta può essere avanzata dai gruppi della minoranza consiliare.

Il pubblico ha a disposizione 60 giorni per far pervenire le proprie osservazioni scritte cui può controdedurre il proponente.

Per quanto riguarda i tempi per la conclusione dell'istruttoria, nel caso di progetti relativi a impianti di trasporto a fune e piste da sci, la legge stabilisce che il termine previsto può essere raddoppiato rispetto al termine ordinario (200 giorni anziché 100 giorni).

⁸⁷ Tra i criteri di esclusione la L.P. include anche la preventiva valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che comprendano i progetti da assoggettare a verifica. Tuttavia in proposito occorre anche ricordare che l'art. 3 bis del regolamento, per le opere sottoposte a VIA, precisa che "qualora opere sottoposte a VIA in esito alla procedura di verifica, siano contemplate dai piani e dai programmi per i quali sa stata esperita la VAS, il giudizio di compatibilità ambientale del progetto è reso in coerenza con le indicazioni dello strumento di pianificazione e programmazione e con gli esiti della VAS".

LA NORMATIVA COMUNITARIA

La Direttiva 85/337/CEE del 27/06/1985 individua innanzitutto i progetti da sottoporre a V.I.A. suddividendoli in due categorie in ragione del diverso grado di impatto che possono avere sull'ambiente:

- alla prima categoria (Allegato I) appartengono i progetti a più elevato impatto che devono essere obbligatoriamente assoggettati allo strumento della valutazione di impatto ambientale;
- alla seconda categoria (Allegato II della Direttiva) appartengono i progetti la cui sottoposizione alla procedura in esame è solo eventuale

In questo secondo caso la decisione in merito al loro assoggettamento alla procedura di VIA è affidata alla discrezionalità degli Stati membri, in considerazione delle caratteristiche di ciascun intervento.

La Direttiva 85/337 inoltre ha introdotto nell'ordinamento comunitario il principio secondo cui tutte le informazioni relative al progetto devono essere fornite dallo stesso committente dell'opera⁸⁸.

⁸⁸ E pertanto non solo il committente deve provvedere alla descrizione dell'opera sottoposta alla procedura, ma deve altresì fornire la esatta descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare i rilevanti impatti sull'ambiente, deve descrivere le principali alternative prese in considerazione, indicando anche i motivi della scelta, deve individuare e valutare i principali impatti che la realizzazione del progetto può avere sull'ambiente ed infine deve predisporre una sintesi non tecnica delle informazioni fornite onde consentire l'informazione a tutti i cittadini

Tale normativa è stata sensibilmente modificata dodici anni dopo la sua emanazione, attraverso la Direttiva 11/1997/CE che ha ampliato l'Allegato I, sottoponendo a VIA obbligatoria 21 categorie di progetti rispetto alle 9 iniziali previste dalla Direttiva 85/337/CEE ed ha introdotto, ai fini dell'esame caso per caso ovvero ai fini della fissazione delle soglie a partire dalle quali la procedura de qua è obbligatoria, una procedura basata su appositi criteri di selezione (indicati nell'Allegato II) c.d. *screening procedure* nonché la possibilità per il committente di ottenere un parere dall'Autorità procedente relativamente al contenuto e all'entità delle informazioni da fornire nell'ambito della procedura di VIA – c.d. *scoping procedure* -.

Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2003/35/CE. Tale direttiva ha modificato le direttive vigenti in materia di VIA 85/337/CEE contribuendo all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:

a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;

b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

In particolare la nuova Direttiva 2003/35/CEE identifica come “*pubblico*” una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, e come “*pubblico interessato*” quello che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

In questo ultimo capitolo verranno messe a confronto le varie esperienze in materia di VIA di diversi paesi cercando di mettere in luce soprattutto il peso che ha il giudizio di compatibilità ambientale nel processo decisionale e l'importanza che viene attribuita alla partecipazione del pubblico all'interno della procedura.

GLI STATI UNITI D'AMERICA

Negli USA la procedura di VIA venne introdotta con l'approvazione del National Environmental Policy Act (c.d. NEPA), avvenuta nel dicembre del 1969, mentre la legge entrò in vigore nel gennaio 1970.

Il NEPA assoggetta a VIA le attività degli stati e delle agenzie federali che possono avere un impatto ambientale rilevante: oltre a specifiche opere sono soggetti a VIA, anche piani e programmi, politiche, formulazioni di leggi e regolamenti.

L'iter procedurale è dettato dal Regolamento applicativo entrato in vigore nel 1978.

E' prevista una prima fase di selezione. Il proponente, che può essere anche un Ente federale, dà impulso alla procedura. L'Ente c.d. direttore provvede ad una prima valutazione dell'iniziativa per verificare l'iter da seguire. Infatti le opere (ovvero piani e programmi) vengono distinti in due categorie a seconda che debbano essere sottoposti a VIA obbligatoria (EIS) ovvero a VIA preliminare obbligatoria (EIA).

1) VIA obbligatoria (EIS)→ il proponente provvede ad una dichiarazione di intenti. In questa fase il pubblico, il proponente stesso, l'Ente Direttore e gli Enti Cooperanti

contribuiscono alla delimitazione dell'ambito di analisi effettuando allo scopo c.d. riunioni di scoping.

A seguito delle informazioni fornite dal proponente l'Ente Direttore redige una versione provvisoria di VIA (c.d. Draft EIS). Quindi si procede con le pubblicazioni e l'eventuale avvio di un'inchiesta pubblica. A seguito degli esiti di quest'ultima e a seguito della consultazione con gli Enti Cooperanti l'Ente Direttore redige la versione definitiva della VIA (Final EIS) tenendo conto delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti del pubblico e degli Enti Cooperanti. Quindi provvede alla pubblicazione della decisione finale. Nel caso in cui gli Enti Cooperanti non raggiungano la concertazione con l'Ente Direttore, i primi possono rinviare la VIA al CEQ (Consiglio per la qualità dell'ambiente) che decide definitivamente sulla valutazione.

2) VIA preliminare obbligatoria (EIA) → L'Ente direttore prepara la VIA preliminare sulla base del progetto fornito dal proponente. Quindi si avvia la fase delle pubblicazioni (90 giorni). Successivamente nel caso in cui si giunga alla conclusione che il progetto abbia effetti trascurabili sull'ambiente, si esclude lo stesso dalla procedura di VIA altrimenti si dà luogo alla VIA obbligatoria secondo la procedura sopra descritta.

Nei primi anni di attuazione il NEPA vedeva una partecipazione del pubblico solo nella fase finale della procedura. A ciò corrispondeva un rilevante conflitto in sede giudiziaria causata da un uso estensivo delle cause promosse da cittadini ed associazioni ambientaliste, ma anche da associazioni no profit fiancheggiatrici di interessi industriali⁸⁹.

Per risolvere alla fonte tale problema il Consiglio per la Qualità dell'Ambiente (c.d. Council on Environmental Quality - CEQ) nei primi anni 80 propose una riforma delle norme in materia di procedura di impatto ambientale che consentisse la partecipazione del pubblico anche nelle fasi preliminari di screening e di scoping.

In base alla nuova normativa le modalità di consultazione del pubblico vengono decise dal Responsabile dell'istruttoria di VIA, ma in ogni caso quest'ultimo è tenuto ad inviare note informative a chiunque le richieda nonché ad inviare le stesse a tutte le organizzazioni interessate nonché a pubblicare, nel registro federale, le informazioni sul processo in atto⁹⁰.

89 Tra il 1970 ed il 1980 su 10.000 Environmental impact statements predisposti dalle agenzie federali (ben 45) furono avviate ben 1.191 azioni giudiziarie che assumevano come principale motivo di ricorso la inadeguatezza della decisione finale.

90 Le informazioni riguardano tutte le fasi del procedimento e precisamente: 1) una prima redazione di una bozza di studio di impatto sulla base del quale devono essere inviati i pareri del pubblico interessato; 2) la comunicazione del testo definitivo dello SIA; 3) la discussione pubblica di tutte le osservazioni allo SIA; 4) l'eventuale revisione dello SIA sulla base dei pareri espressi dall'EPA, dalle altre Amministrazioni e dalle parti interessate; 5) l'elaborazione del giudizio finale

Tuttavia anche questa soluzione non ha risolto ma solo limitato i problemi. Da ciò è nata l'idea di varie forme di *assisted negotiation* volte ad incoraggiare soluzioni non contenziose dei conflitti in materia ambientale⁹¹. Anche se un problema rilevante in materia è quello della vincolatività di tali accordi nei confronti delle Agencies e della stessa P.A. (infatti secondo il diritto pubblico statunitense gli Enti non possono giuridicamente impegnarsi a seguire una certa politica per il futuro se ciò non è stabilito da una norma).

IL CANADA

In Canada la VIA è stata introdotta nel 1974 con L'Environmental Assessment and Review Process (c.d. EARP) la cui gestione è affidata a Federal Environmental Assessment and Review Office (c.d. FEARO) che è quindi il responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di VIA e quindi dello statement finale da presentare al ministro dell'Ambiente per la decisione amministrativa finale.

La partecipazione del pubblico è prevista sia nella prima fase di elaborazione delle linee guida per la redazione dello SIA (a discrezione però dei tecnici incaricati dell'istruttoria) sia nella fase della valutazione finale e cioè quando lo SIA è stato presentato.

Il FEARO per i progetti di maggiore impatto costituisce un'apposita Commissione di Valutazione ambientale che sottopone l'insieme degli impatti ambientali all'attenzione del pubblico e degli organismi federali e locali secondo la seguente procedura:

1. La Commissione, a sua discrezione, può decidere di consultare il pubblico nella prima fase di predisposizione delle direttive per la formazione dello SIA da parte del soggetto proponente;
2. La Commissione valuta la conformità dello SIA con le direttive (e anche in questo caso la Commissione può discrezionalmente decidere di consultare il pubblico);
3. La Commissione quindi rende pubblico lo SIA dando il formale inizio alla procedura di VIA;

comprensivo delle eventuali prescrizioni; 6) l'intervento finale del CEQ che, in caso di problemi, può convocare nuove audizioni; 7) la comunicazione di una sintesi della decisione finale; 8) la predisposizione di un sistema adeguato di valutazione ex post del progetto autorizzato (in questo caso il pubblico può intervenire sia per accedere alle informazioni sia per definire le scelte in materia di monitoraggio)

⁹¹ Si è parlato in proposito di Environmental mediation inteso come processo informale e volontario che mira al raggiungimento di un accordo tra le parti interessate per la risoluzione di un conflitto ambientale attraverso l'assistenza di una parte neutrale. Nella normativa federale esempi di negoziazione ambientale sono: 1) il Clean Air Act (e cioè la Legge federale sull'inquinamento atmosferico) che prevede una norma che riconosce il ricorso al negoziato per le tribù di indiani che intendano in tal modo risolvere le controversie in materia di classificazione della qualità dell'aria all'interno del territorio delle proprie riserve; 2) il Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, che regola le discariche di rifiuti.

Le udienze tenute da una Commissione sono pubbliche e condotte in modo informale. La commissione stessa formula infatti le sue regole volta per volta in conformità alle procedure generali stabilite dall'Ufficio.

La Commissione può indire tre diversi tipi di riunione:

- riunioni comunitarie → che si svolgono nelle località isolate o poco popolate interessate dal progetto la cui durata è di solito di una giornata;
- riunioni tecniche → che sono riunioni tra esperti convocati dai Commissari per chiarire alla Commissione ed al pubblico aspetti tecnici del progetto. Tali riunioni possono svolgersi pubblicamente. In ogni caso l'esito delle riunioni è reso pubblico e accessibile.
- Riunioni pubbliche → che, a differenza delle precedenti, sono obbligatorie. Infatti il promotore ha l'obbligo di preparare la riunione fornendo tutte le informazioni relative al progetto. La riunione, che vede la partecipazione oltre che del promotore anche dei rappresentanti dei ministeri interessati, può svolgersi in più località in modo da raggiungere tutte le comunità interessate dalla localizzazione dell'opera. A seguito delle riunioni, i Commissari quindi provvedono a redigere un rapporto che verrà presentato, per il tramite del Presidente della commissione stessa, al Ministero dell'ambiente. La decisione finale quindi viene assunta dal Ministro dell'Ambiente di Concerto con il Ministro interessato (e in caso di disaccordo la questione viene sottoposta all'esame del Consiglio dei Ministri per la decisione finale).

La procedura nello Stato dell'ONTARIO

La procedura di consultazione pubblica dell'Ontario sull'Ambiente fu introdotta dall'*Environmental Assessment Act* (EAA)⁹² adottata nel luglio del 1975. Tale norma creava appositamente l'*Environmental assessment Board* (Ufficio) con il compito di tenere udienze pubbliche sull'ambiente ogni volta che il Ministro dell'ambiente lo richiedesse⁹³.

Quando il Ministro ritiene necessario svolgere udienza pubblica su un programma e quando tale programma è suscettibile di essere sottoposto a procedura di udienza pubblica previste da altre leggi dell'Ontario (come il Planning Act, l'Expropriation Act ecc.) emana un'ordinanza invitando il promotore a sottoporre il suo programma ad un'udienza c.d. consolidata (cfr Consolidated Hearing Act).

⁹² L'EAA si applica a tutti i programmi governativi, a quelli delle società dello stato e dei Comuni nonché a tutti i progetti (industriali e/o commerciali) definiti a maggiore impatto. Tuttavia occorre precisare che di fatto gran parte di questi progetti è esentato dall'applicazione della Legge. Infatti tali esenzioni sono il risultato del grande potere discrezionale che la Legge stessa attribuisce al Ministro.

⁹³ Lo svolgimento delle udienze pubbliche è appositamente regolato dall'art. 18 dell'EEA che richiede la conformità di tali udienze a quanto stabiliti dal Statute Powers Procedure Act.

Il primo obbligo imposto dall'EAA al promotore del programma è quello di sottoporre al Ministro la VIA (EIE). Sulla base di tale di giudizio di compatibilità ambientale il Ministro quindi ordina la preparazione di una "revisione governativa" nella quale tutti i Ministeri dell'Ontario interessati dal progetto sono invitati ad esprimere il proprio parere sul EIE.

Il pubblico quindi, una volta emesso il giudizio di compatibilità ambientale, è invitato ad esprimere le proprie valutazioni ovvero a chiedere che venga svolta un'udienza pubblica per l'esame del progetto.

In seguito alla richiesta del pubblico, ovvero su iniziativa del Ministro dell'ambiente, viene effettuata un'udienza il cui esito costituirà la determinazione finale in merito all'accettabilità o meno dell'EIE.

Nel caso in cui l'udienza non si svolga il giudizio sull'accettabilità del giudizio di compatibilità ambientale spetterà al solo Ministro dell'Ambiente.

Qualora infine il Ministro ritenga l'EIE insoddisfacente può emendarlo ovvero chiedere al promotore di effettuare studi supplementari⁹⁴.

La procedura nello Stato del Quebec

La legge sulla qualità dell'Ambiente, modificata nel 1978, detta precise regole in merito alla procedura di VIA. Innanzitutto anch'essa istituisce un apposito organismo deputato proprio a dirigere la fase della consultazione con il pubblico - il BAPE (Ufficio di Udienze Pubbliche sull'Ambiente)⁹⁵. A questa legge si deve aggiungere il decreto 3734/1980 che precisa le condizioni per l'informazione e la consultazione con il pubblico e il decreto 3736/1980 che elabora le regole di procedura del BAPE.

1. Anche qui la procedura di VIA comincia con l'Avviso al Ministro da parte del promotore;
2. Dopo aver ricevuto il progetto, il Ministro provvede alla redazione di una direttiva sulla natura e l'estensione dello SIA che il promotore dovrà realizzare, provvedendo altresì alla sua comunicazione;
3. Quando lo SIA viene depositato presso il Ministro, ne viene valutata la conformità alla direttiva;
4. In caso di esito positivo, lo SIA viene reso pubblico. Il Ministro quindi conferisce mandato al BAPE al fine di organizzare e gestire a fase della

⁹⁴ La legge dell'Ontario prevede anche l'istituzione di un Tribunale amministrativo, l'Environmental Assessment Board, composta da 5 persone nominate dal Governatore con il compito verificare e giudicare la regolarità della procedura di udienza pubblica.

⁹⁵ Il BAPE è una creazione governativa permanente istituita presso il Ministero dell'Ambiente ma da questi indipendente. E' composto da 5 membri che possiedono poteri ed immunità proprie dei commissari nominati per legge delle commissioni di inchiesta

consultazione con il pubblico. A tal fine viene predisposto un dossier contenente tutte le informazioni relative al progetto depositato presso il BAPE nonché negli Uffici dei Comuni interessati alla localizzazione dell'opera per un periodo di 45 giorni;

5. Durante questo periodo chiunque può richiedere al Ministro di convocare un'udienza pubblica sul progetto;
6. La Commissione, a conclusione dell'udienza, provvede quindi a redigere un rapporto che verrà depositato presso il Ministro e da questi reso pubblico. Tale rapporto riassume i risultati dell'udienza pubblica e dell'inchiesta condotta dal BAPE;
7. Il Ministro deposita quindi le sue determinazioni presso il Consiglio dei Ministri che provvede ad accordare, con o senza modificazioni, ovvero rifiuta di accordare, il certificato di autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

L'INGHILTERRA

Nel regno Unito non esiste una normativa specifica sulla VIA. Esiste invece un Regolamento governativo, attuativo della Direttiva CE, che prevede l'applicazione della VIA per le opere di cui all'Allegato I della direttiva mentre per le opere comprese nell'allegato II si procede alla valutazione caso per caso da parte delle autorità locali sulla base di criteri di massima individuati con apposita circolare Ministeriale⁹⁶.

La gestione della procedura di VIA è affidata alle autorità locali competenti in base al Town and Country Planning Act. La procedura è infatti ricondotta alle procedure e meccanismi di controllo sulla pianificazione e l'uso del territorio⁹⁷.

In merito alla partecipazione e informazione del pubblico la Legge inglese non prevede l'obbligo per il proponente di coinvolgere il pubblico nella fase iniziale di scoping mentre per le fasi successive è prevista. Tuttavia la circostanza che la VIA venga gestita dalle autorità locali non permette una uniformità di esperienze.

LA FRANCIA

La VIA è stata disciplinata in Francia sin dal 1976 con la L. 629/1976 che ha introdotto *l'Etude d'impact ecologique*. L'art. 2 della Legge recita: “*Gli studi preliminari,*

⁹⁶ Contro la decisione di sottoporre a VIA un'opera compresa nell'Allegato II è possibile proporre ricorso al Governo centrale da parte del proponente ma non di associazioni ambientaliste ovvero da parte dei cittadini interessati. La stessa Autorità giudiziaria potrà intervenire solo nelle ipotesi di eccesso di potere da parte dell'autorità locale.

⁹⁷ Per T CPA si intende un processo di formulazione di piani relativi all'uso del suolo e un sistema di concessione di permessi per singole proposte di sviluppo: in altri termini ogni sviluppo nell'uso del territorio è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità locale che può subordinare l'autorizzazione a prescrizioni ambientali se l'opera o il progetto rientra tra quelli sottoposti a VIA obbligatoria secondo il Regolamento di cui sopra. La Legge inglese prevede poi un potere di avocazione, da esercitarsi in via straordinaria, su tutte le domande di autorizzazione da parte del Governo.

antecedenti alla realizzazione di impianti o di opere che, per l'importanza delle loro dimensioni o per la loro incidenza sull'ambiente naturale, possono arrecare un danno a quest'ultimo, devono necessariamente comportare uno studio che permetta di valutarne le conseguenze". Con Decreto Ministeriale n. 1141/1977 sono state poi approvate le norme tecniche per la procedura di VIA. Successivamente i singoli Ministeri hanno approvato apposite circolari per la regolamentazione del singolo settore.

L'autorità responsabile della procedura è la stesa che è titolare della funzione di autorizzazione del progetto. Il Ministero dell'ambiente può intervenire nel procedimento d'ufficio o su richiesta di qualsiasi soggetto pubblico o privato. Tuttavia trattasi di intervento non obbligatorio bensì rientrante nei poteri generali di vigilanza e controllo.

Il contenuto dello SIA dipende dall'importanza dei lavori e dalla loro incidenza sull'ambiente.

Il Decreto elenca i casi non soggetti alla procedura in base alla valutazione dei costi dei lavori (inferiore ai 6 milioni di franchi) o ad una considerazione della natura dei lavori che non comprometta in modo rilevante l'ambiente.

L'Allegato III del decreto indica poi una serie di opere che, indipendentemente dal costo, sono comunque assoggettate a VIA.

Infine l'Allegato IV individua un elenco di opere per le quali è comunque richiesta una notizia di impatto che indichi gli impatti ambientali nonché le condizioni per rispettare l'ambiente.

Nella normativa del 1976 la partecipazione del pubblico prevede che tutte le persone (fisiche o giuridiche) interessate sono ammesse a prendere conoscenza dello SIA. Si tratta di una partecipazione ex post (art. 6 del Decreto) che quindi è totalmente estranea alla fase iniziale inerente la redazione dello SIA (scoping). Restava solo la possibilità di impugnare la decisione finale per mancanza o insufficienza dello SIA.

Con successivi provvedimenti legislativi (L. 630/1983 e Decreto 443/1985) è stata riordinata la disciplina della partecipazione del pubblico. L'art. 1 della L. 630/1983 stabilisce infatti che *"la realizzazione di programmi, opere e lavori eseguiti da soggetti pubblici o privati è preceduta da un'inchiesta pubblica da svolgersi secondo le disposizioni della presente legge, quando, in ragione della loro natura, della loro rilevanza o del carattere delle zone interessate, queste operazioni possono incidere sull'ambiente"*.

I progettisti quindi devono presentare un dossier d'inchiesta che contenga uno SIA nonché uno studio dell'ambiente interessato con riferimento al Piano di occupazione del

suolo (POS). Tale POS è un piano dettagliato, peraltro obbligatorio per tutti i Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.

L'inchiesta pubblica produce i seguenti effetti giuridici:

- Autorizzazione espressa (ex art. 5 della L. 83/630);
- Validità nel tempo dell'inchiesta (ex art. 7 della L. 83/630).

Quando i programmi od opere oggetto di un'inchiesta pubblica non siano stati intrapresi nei cinque anni successivi alla decisione, si procede a una nuova inchiesta, salvo che prima della scadenza di tale termine venga decretata, previo parere del Consiglio di Stato, una proroga per un periodo massimo di 5 anni.

La procedura dell'inchiesta pubblica inizia con l'emissione di un'ordinanza di apertura dell'inchiesta da parte del commissario di governo, responsabile del procedimento e della decisione finale (tranne che nell'ipotesi di opere o progetti di carattere interregionale la cui competenza è affidata al Ministro dell'Ambiente). Il Commissario di Governo ha ampi poteri e può decidere indipendentemente dai risultati dell'inchiesta pubblica.

Il Commissario procede quindi alla nomina di un Commissario inquirente (e dei membri della Commissione di inchiesta nei casi più complessi) che ha il compito di verificare la completezza della documentazione presentata dal committente, chiedere eventuali integrazioni, rispondere alle domande del pubblico e prendere tutte le iniziative ritenute necessarie ai fini di una migliore partecipazione del pubblico.

Dopo la pubblicazione dell'avviso di indizione dell'inchiesta pubblica in tutti i Comuni interessati e su due giornali locali si procede allo svolgimento dell'inchiesta che deve concludersi entro un mese, prorogabile di 15 giorni su richiesta motivata del Commissario inquirente.

Quindi quest'ultimo procede alla redazione del rapporto finale che deve riferire sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e valutare le opinioni e proposte espresse dal pubblico e dal committente. Il Commissario inquirente procede anche alla redazione del parere motivato in cui deve essere esplicitata la sua posizione (favorevole o contraria) in merito alla realizzazione del progetto⁹⁸.

Il Commissario del Governo (o il Ministro dell'Ambiente) emette la determinazione finale su progetto.

⁹⁸ A questo parere si aggiunge quello eventuale del Consiglio Dipartimentale di igiene richiesto su tutte le questioni che riguardano la salute pubblica e la protezione sanitaria dell'ambiente.

BIBLIOGRAFIA

- **Alberti M., Bettini V., Bollini G., Falqui E.,** *Metodologie di Valutazione dell'Impatto Ambientale*, Clup, Milano, 1988
- **Assini N., Mantini P.,** *“Manuale di diritto urbanistico”*, ed. 1997, Milano, Giuffrè;
- **Aldisert R.J.,** *“Il diritto dell’ambiente negli Stati Uniti: premesse concettuali, normative e giurisprudenziali all’enviromental impact statement”*, in **Greco N. (a cura di),** *“La valutazione di impatto ambientale”*, ed. 1984, Milano, Giuffrè;
- **Boscolo E.,** *“Vicinitas, interesse al ricorso e impianti da sottoporre a V.I.A.”*, in *“Urbanistica e Appalti”*, ed. 1988, Milano, IPSOA, pag. 745;
- **Boscolo E.,** *La VIA accelerata per le grandi opere: l’interesse ambientale quale limite alla semplificazione*, in *“Urbanistica e Appalti”*, 2002, IPSOA, Milano, p. 129;
- **Clark B.D., Chapman K., Disset R., Waltern P., Barret M.,** *A Manual for the Assessment of Major Development Proposals*, London, 1981
- **L. Canter** (1977) - *Environmental Impact Assessment* Mc Graw Hill, New York
- **CEEA** (1998) - *Four Types of Environmental Assessment*, Paper, Canada
- **Civitarese Matteucci S.,** *Alcune riflessioni in tema di valutazione di impatto ambientale*, in *“Riv. Giurica Ambiente”*, 1987, p.75;
- **Conti G.,** *La Valutazione di impatto ambientale*, CEDAM Padova 1990;
- **Cutrerera A.,** *La Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale*, in *“Riv. Giu. Ambiente”*, 1987, p. 499;
- **Dell’Anno P.,** *Procedimento di impatto ambientale: affermata la competenza delle regioni?*, in *“Ambiente”*, 1996, p.855;
- **Dell’Anno P.,** *Manuale di diritto ambientale*, Terza edizione, CEDAM, 2000;
- **Environment Canada** (1987) - *Initial Environmental Assessment at Environment Canada* , Quebec Canada
- **Ferrara R.,** *Note minime sulla valutazione di impatto ambientale nell’ordinamento italiano*, in *“Sanità pubblica”*, 1997, Maggioli, Rimini, p. 485;

- **Ferrara R.**, *Opere pubbliche e valutazione di impatto ambientale: prime osservazioni sul D.P.C.M. del 10/08/1988 n. 377*, in “Diritto dell’economia”, 1989, Giuffrè, Milano, p.97;
- **Ferrara R. (a cura di)**, *La valutazione di impatto ambientale*, CEDAM 2000;
- **Fonderico F.**, *Valutazione di impatto ambientale*, in “Codice dell’Ambiente”, Giuffrè, Milano 1999;
- **Garzia G.**, *Situazione e prospettive della valutazione di impatto ambientale nell’ordinamento italiano*, in “Rivista giuridica di urbanistica”, 1994, Maggioli, Rimini, p. 501;
- **Giampietro F.**, *Il procedimento di VIA e il giudizio di compatibilità ambientale del progetto*, in Domenichelli V., Olivetti Rason N., Poli C. (a cura di), “Diritto pubblico dell’ambiente”, CEDAM, Padova, 1995;
- **Manfredi G.**, *Inadempimenti nell’attuazione della valutazione di impatto ambientale e diretta applicabilità delle direttive comunitarie*, in “Urbanistica e Appalti”, IPSOA, Milano, p. 840;
- **Maffei M.C.**, *La Convenzione di Espoo sulla valutazione di impatto ambientale in ambito transfrontaliero*, in “Riv. Giur. Ambiente”, 1991, p. 711;
- **B. Marriott** (1997) - *Environmental Impact Assessment : a practical guide*, Mc Graw Hill, New York
- **Milone A., Mondì E.**, *La valutazione di impatto ambientale*, Roma 2001, 22
- **Pilia** *La tutela dell’ambiente nel trattato di Maastricht e la nuova VIA* in Riv. Giur. Sarda 1997, 293;
- **M. Prieur**, *Droit de l’environnement*, Dalloz 1996
- **Rapisarda Sassoon C.**, *Norme comunitarie e “legge Obiettivo”:* *che prospettive per la VIA in Italia?*, in “Ambiente e sicurezza”, Il Sole 24ore – Pirola, n. 18/2003;
- **Rapisarda Sassoon C. (a cura di)**, *Manuale delle leggi ambientali*, IPASERVIZI Editore – Giuffrè Editore , ed. 2002;
- **Roccella A.**, *La valutazione di impatto ambientale tra le inadempienze delle Stato e Regioni*, in “Urbanistica e Appalti”, 1999, IPSOA, Milano, p. 147;
- **Sardone A.**, *Valutazione di impatto ambientale in U.S.A. Regulations N.E.P.A.*, 1988 Clup Milano

- **R. M. L. Schiavano**, *“La valutazione di impatto ambientale nel diritto comunitario”*, in R. Ferrara (a cura di), Padova, 2000, 13 ss;
- **U.S. Department of Interior, Bureau of Land Management** (1988) - *National Environmental Policy Act Handbook*
- **Venturi Giuliana**, *Legge obiettivo e VIA: quali rapporti?*, in *“Ambiente e sicurezza”*, Il Sole 24ore – Pirola, n. 11/2003
- **Zeppetella A., Bresso M., Gamba G.**, *Valutazione ambientale e processi di decisione, Metodi e tecniche di valutazione di impatto ambientale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993

SITI INTERNET VISITATI

Siti Istituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

www.minambiente.it

www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm

www. Centro via.it

www.eea.eu.int/

www.epa.gov

http://rtpenv.com/home.html

www.elsevier.com

APPENDICE NORMATIVA

A) Normativa Europea

Convenzione di Espoo del 25/02/1991:

Convenzione sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata dall'Italia con L. n. 640 del 03/11/1994;

Convenzione di Helsinki del 17/03/1992:

Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, ratificata dall'Italia con L. n. 30 del 20/02/2002;

Convenzione di Aarhus del 25/06/1998:

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia con L. n. 108 del 16/03/2001;

Direttiva 2001/42/CE:

Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS)

Direttiva 97/11/CE:

Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. (G.U.C.E n. L. 73 del 14 marzo 1997)

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985:

Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

B) Normativa Nazionale

L.n 5 del 16/01/2004:

“Conversione in legge del D.L. n. 315 del 14/11/2003 recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle Commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”

L. n. 83 del 17/04/2003:

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 25 del 18/02/2003 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del D.L. n. 281 del 23/12/2002”.

D.Lgs. n. 190 del 20/08/2002:

“Attuazione della L. n. 443 del 21/12/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”.

L. n. 166 del 01/08/2002:

“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

L. n. 179 del 31/07/2002 (c.d. collegato verde):

“Disposizioni in materia ambientale”.

L. n. 55 del 09/04/2002 (c.d. decreto sblocca centrali):

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/02/2002 n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.

L. n. 30 del 20/02/2002:

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta ad Helsinki il 17/03/1992”

Deliberazione del CIPE del 21/12/2001 n. 121/2001:

“Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche”

L. 443 del 21/12/2001 (c.d. legge obiettivo):

“Delega al Governo in materia di infrastrutture d insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

D.P.C.M. 01/09/2000:

“Modificazioni ed integrazioni del DPCM del 03/09/1999 per l’attuazione dell’art.40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”

D.P.C.M. del 3/09/99:

"Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. G.U. n.302 del 27/12/1999 "

D.P.R. del 2/9/1999 n. 348:

"Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U. n.240 del 12/10/1999 "

D.P.C.M. del 4-08-1999:

"Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta". G.U. n.216 del 14/9/1999

D.M. (Ambiente) del 24/12/1998:

"Provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto della laguna di Venezia". G.U. n.49 del 1/3/1999

D.P.R. del 3/7/1998:

"Termini e modalità dello svolgimento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale"

D.P.R. del 11/2/1998:

"Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6." (G.U. n. L. 72 del 27 marzo 1998)

Circolare n° 15208 del 7/10/1996, n. GAB/96/15208:

"Procedure di Valutazione di impatto ambientale" (G.U. n. 277 del 26 novembre 1996)

Precisa che la *"prospettazione del progetto dell'intera opera"* è il presupposto per il corretto svolgimento della procedura di VIA, pertanto i progetti di progressiva realizzazione devono essere valutati nella loro globalità.

D.P.R del 12/4/1996:

"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1 della legge 22 febbraio 1994 n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale." (Gazzetta Ufficiale Italiana n. 210 del 7 Settembre 1996).

Il DPR attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza per l'applicazione della procedura di VIA ai progetti inclusi nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE.

Circolare n° 15326 del 8/10/1996, N.GAB/96/15326:

"Principi e criteri di massima della valutazione d'impatto" (G.U. n. 277 del 26.11.96)

Sottolinea il potere/dovere del Ministero dell'Ambiente di valutare, "in sede di VIA, possibili soluzioni alternative anche svincolate dagli strumenti di pianificazione".

Circolare del 15/02/1996:

"Integrazione delle circolari 11 agosto 1989 e 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I, del Ministero dell'ambiente, concernente - Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio sui quotidiani"

Legge ordinaria del Parlamento n° 640 del 03/11/1994:

"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991"

D.P.R n° 526 del 18/04/1994

"Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi".

L. 22 febbraio 1994, n. 146:

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee –legge comunitaria 1993"

Circolare del 02/12/1992 :

"Assoggettabilità alla procedura d'impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida comunicazione. Art.6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi"

D.P.R del 27/04/1992:

"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, per gli elettrodotti aerei esterni"

Legge ordinaria del Parlamento n° 220 del 28/02/1992

"Interventi per la difesa del mare"

D.P.R n° 460 del 05/10/1991 :

"Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 , relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi"

Circolare del Ministero dell'ambiente 30 marzo 1990:

"Assoggettabilità alla procedura di impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi II, III, e IV, ed in particolare, i "porti turistici".

Circolare 11 agosto 1989:

"Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani".

DPCM 27 dicembre 1988

"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377"

DPCM n° 377 del 10/08/1988:

"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

Legge ordinaria del Parlamento n° 349 del 08/07/1986:

"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

C) Normativa Regionale
(Vedi tabella)

Qualificazione ordinamento con altri cedimenti	Deleghe di funzioni	Tempi			Partecipazione		
		Scoping	Screening	VIA	Scoping	Screening	VIA
renuncia di è sostitutiva prensiva di orizzazioni mbientali ordinamento sportello Unico, ferenze dei rvizi per quisizione taria delle orizzazioni	No	60 gg.	60 gg. (vige il silenzio diniego)	150 gg.	No	Osservazioni scritte	Consultazioni, Udienze conoscitive, inchieste contraddittori
ordinamento Sportello Unico	Regione Provincia Comune	60 gg.	60 gg.	120 gg. 105 per progetti soggetti a screening	No	Si Osservazioni scritte	Istruttoria pubblica, contraddittorio
ordinamento Sportello Unico	No	La L.R. non disciplina la fase di scoping	60 gg.	110 gg.	La L.R. non disciplina la fase di scoping	No	Audizioni pubbliche
temporaneità lla VIA e dell'iter orizzativi	No	Non specificati	60 gg.	Max 150 gg. + 30gg per la Giunta Regionale	No	No	Inchiesta pubblica, contraddittorio, illustrazione progetto
ordinamento Sportello Unico, edura VIA attuata nel cedimento orizzativi	Si ma in fase di attuazione	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Inchiesta pubblica (non emenate ancora le norme attuative)
ferenze dei zi anche in di screening	No	60 gg.	60 gg	150 gg	Possibilità di convocare un'assemblea pubblica	Si	Pubblica Assemblea
ferenze dei rvizi per esame estuale dei i interessi ubblici oinvolti	Regione Province Comuni	60 gg.	60 gg	150 gg	No	Si (osservazioni scritte)	Inchiesta pubblica - Contraddittorio
No	Regione Province Comuni	60 gg.	60 gg + 10 gg. Per esame preliminare	150 gg	No	Si (osservazioni scritte)	Inchiesta pubblica - Contraddittorio
truttoria tegrata e edura unica grata per le orizzazioni mbientali	Regione Province Comuni	90 gg.	60 gg (vige il silenzio assenso)	Max 210 gg. E 150 gg. Per le opere pubbliche	64 No	No	Istruttoria pubblica Contraddittorio Presentazione pubblica del progetto

Regione	Organo competente per la VIA	Semplificazione e coordinamento con altri procedimenti	Deleghe di funzioni	Tempi	
				Scoping	Screening
Umbria L.R. n. 11/1998	Area Operativa Assetto del territorio	Coordinamento con Sportello Unico	No	La L.R. non disciplina la fase di scoping	30 gg (vige il silenzio asse
Valle d'Aosta L.R. n. 14/1999	Comitato tecnico per l'ambiente	Coordinamento con autorizzazioni ambientali	No	30 gg.	La L.R. non prevede la p di screening ma una pro VIA semplificata per le dell'Allegato B
Veneto L.R. n. 10/1999	Commissione regionale VIA	Coordinamento con Sportello Unico, iter autorizzativi contestuale alla VIA, svolgimento conferenze dei servizi	Regione Province	60 gg.	60 gg (vige il silenzio asse
Provincia Autonoma Bolzano L.P. n. 7/1998	Comitato VIA	La pronuncia di VIA è sostitutiva comprensiva di autorizzazioni ambientali	No	30 gg.	30 gg (per l'espressione della
Provincia Autonoma Trento L.P. n. 28/1988	Comitato provinciale per l'ambiente	Coordinamento istruttorio con servizi ed enti provinciali	No	45 gg.	45 gg

Definizione e nomenclatura di altri strumenti	Deleghe di funzioni	Tempi			Partecipazione		
		Scoping	Screening	VIA	Scoping	Screening	VIA
Declaratoria sostitutiva dell'attività di autorizzazione ambientale	No	60 gg.	60 gg. (vige il silenzio diniego)	150 gg.	No	Osservazioni scritte	Consultazioni, Udienze conoscitive, inchieste contraddittori
Declaratoria di portello unico, con l'assenso delle Regioni e Province e Comuni	Regione Provincia Comune	60 gg.	60 gg.	120 gg. 105 per progetti soggetti a screening	No	Si Osservazioni scritte	Istruttoria pubblica, contraddittorio
Declaratoria di portello unico	No	La L.R. non disciplina la fase di scoping	60 gg.	110 gg.	La L.R. non disciplina la fase di scoping	No	Audizioni pubbliche
Declaratoria di portello unico, con l'assenso delle Regioni e Province e Comuni	No	Non specificati	60 gg.	Max 150 gg. + 30gg per la Giunta Regionale	No	No	Inchiesta pubblica, contraddittorio, illustrazione progetto
Declaratoria di portello unico, con l'assenso delle Regioni e Province e Comuni	Si ma in fase di attuazione	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Come da DPR del 12.04.96	Inchiesta pubblica (non emanate ancora le norme attuative)
Declaratoria di portello unico, con l'assenso delle Regioni e Province e Comuni	No	60 gg.	60 gg	150 gg	Possibilità di convocare un'assemblea pubblica	Si	Pubblica Assemblea
Declaratoria di portello unico, con l'assenso delle Regioni e Province e Comuni	Regione Province Comuni	60 gg.	60 gg	150 gg	No	Si (osservazioni scritte)	Inchiesta pubblica - Contraddittorio
No	Regione Province Comuni	60 gg.	60 gg + 10 gg. Per esame preliminare	150 gg	No	Si (osservazioni scritte)	Inchiesta pubblica - Contraddittorio
Istruttoria pubblica e Contraddittorio Presentazione pubblica del progetto	Regione Province Comuni	90 gg.	60 gg (vige il silenzio assenso)	Max 210 gg. E 150 gg. Per le opere pubbliche	67 No	No	Istruttoria pubblica Contraddittorio Presentazione pubblica del progetto

Regione	Organo competente per la VIA	Semplificazione e coordinamento con altri procedimenti	Deleghe di funzioni	Tempi
				Scopini
Umbria L.R. n. 11/1998	Area Operativa Assetto del territorio	Coordinamento con Sportello Unico	No	La L.R. n. 11/1998 disciplina la fase di scopini
Valle d'Aosta L.R. n. 14/1999	Comitato tecnico per l'ambiente	Coordinamento con autorizzazioni ambientali	No	30 gg.
Veneto L.R. n. 10/1999	Commissione regionale VIA	Coordinamento con Sportello Unico, iter autorizzativi contestuale alla VIA, svolgimento conferenze dei servizi	Regione Province	60 gg.
Provincia Autonoma Bolzano L.P. n. 7/1998	Comitato VIA	La pronuncia di VIA è sostitutiva comprensiva di autorizzazioni ambientali	No	30 gg.
Provincia Autonoma Trento L.P. n. 28/1988	Comitato provinciale per l'ambiente	Coordinamento istruttorio con servizi ed enti provinciali	No	45 gg.